SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Ministero delle attività produttive:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. **340.**

Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatto;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato *A* che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m^3.

2. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m^3, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato *A*, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato *A*, in modo da garantire i seguenti obiettivi:

a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;

d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose;

e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Ubicazione dell'impianto

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere:

a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

2. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.

Art. 4.

Divieto di permanenza in aree non più rispondenti

1. L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quando l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, e dall'area di sosta dell'autocisterna, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.

2. L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorché l'area destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.

Art. 5.

Mancanza delle distanze di sicurezza

1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano più rispettate, l'impianto deve essere rimosso.

Art. 6.

Deroghe

1. Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato *A*, può essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere redatte secondo le modalità indicate nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998.

2. Non può essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 5, nonché delle distanze di sicurezza esterne.

Art. 7.

Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208;

b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;

c) articolo 3, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;

d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;

e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;

f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con propri decreti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 372

ALLEGATO *A*

REGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTIN-CENDIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTO- TRAZIONE (art. 1, comma 1).

TITOLO I

GENERALITÀ

1. *Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.*

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce:

area di sosta dell'autocisterna: area delimitata da apposita segnaletica orizzontale corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro massimo dell'autocisterna durante l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;

barrel: recipiente metallico, interno o esterno al serbatoio fisso, destinato al contenimento delle pompe sommerse e dotato di una valvola di livello minimo, manovrabile dall'esterno che ha la duplice funzione di:

garantire il funzionamento della pompa sotto battente;

isolare la pompa dal G.P.L. contenuto nel serbatoio per la manutenzione;

capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

pistola di erogazione: dispositivo montato all'estremità di una manichetta flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo;

punto di scarico dell'autocisterna: punto di connessione tra l'autocisterna e le manichette flessibili utilizzate per il riempimento del serbatoio fisso, posto immediatamente a valle delle valvole di intercettazione manuali dell'autocisterna stessa;

punto di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremità delle manichette flessibili per l'operazione di carico dei serbatoi fissi;

raccordo rapido: dispositivo che consente l'accoppiamento delle autocisterne all'impianto fisso;

Il dispositivo consta di due parti: l'una (denominata maschio) montata stabilmente a valle della valvola di intercettazione delle manichette di travaso; l'altra (denominata femmina) a valle delle valvole di intercettazione delle autocisterne addette al rifornimento di G.P.L.;

serbatoio fisso: recipiente metallico destinato al contenimento ed utilizzazione del G.P.L. liquido, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato agli impianti;

sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio: sistema costituito da pulsanti di sicurezza a comando manuale, collocati in prossimità dei punti operativi dell'impianto (zona riempimento, zona rifornimento veicoli e locale gestore), in grado di:

isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutture di adduzione alle colonnine e di riempimento (fase liquida e gassosa), mediante valvole di intercettazione comandate a distanza;

isolare le tubazioni di mandata all'apparecchio di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate a distanza, poste nelle immediate vicinanze della colonnina stessa al fine di limitare il più possibile il volume di prodotto contenuto nelle tubazioni ubicate a valle della valvola;

bloccare le pompe di distribuzione e la pompa/compressore di riempimento;

essere associato al sistema di emergenza sull'autocisterna, nel caso in cui quest'ultima ne sia provvista, attivando la chiusura delle condutture di scarico del G.P.L. e lo spegnimento del motore;

interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza;

tubazioni flessibili: tratti di tubazione di lunghezza limitata che, grazie alla loro flessibilità, consentono di collegare terminali di tubazioni fisse con apparecchiature o con recipienti mobili senza che gli stessi vengano sottoposti a sollecitazioni meccaniche in presenza di eventuali piccoli spostamenti o dilatazioni lineari;

valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente chiusa, il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola. Si intende per chiusa la posizione della valvola in assenza di energia ausiliaria nel circuito di comando.

TITOLO II

IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE

2. *Elementi costitutivi degli impianti.*

1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere i seguenti elementi:

a) uno o due serbatoi fissi;

b) un punto di riempimento;

c) pompe adibite all'erogazione di G.P.L.; le pompe possono essere azionate da motore elettrico o idraulico ed essere esterne o sommerse;

d) pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoi fissi;

e) uno o più apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione;

f) locali destinati a servizi accessori (ufficio, locali vendita, magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posti di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

3. *Elementi pericolosi dell'impianto.*

1. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al precedente punto 2 con esclusione della lettera *f)*.

4. *Serbatoi fissi.*

1. La capacità massima complessiva dei serbatoi è di 100 m^3, ottenibile mediante due serbatoi aventi capacità massima di 50 m^3 ciascuno. Ai fini della capacità complessiva dei serbatoi i barrel esterni non sono computati qualora di volume geometrico non maggiore di 0,6 m^3 ciascuno.

2. Ai fini della sicurezza antincendio è necessario che i serbatoi fissi di G.P.L. abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85%.

5. *Pompe e compressori.*

1. Le pompe possono essere installate:

a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;

b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti. Deve essere in ogni caso evitata l'installazione in aree poco ventilate.

2. I compressori di riempimento devono essere installati a livello del piano di campagna in prossimità del serbatoio. Essi devono risultare schermati, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di riempimento, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 0,15 m, di forma e dimensioni tali che i compressori restino defilati rispetto alla autocisterna in sosta.

6. *Recinzione.*

1. Gli elementi di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)*, del punto 2 e i relativi dispositivi di sicurezza non devono essere accessibili da parte di personale non autorizzato. Pertanto, laddove detti elementi non siano già protetti, deve essere prevista una recinzione alta almeno 1,8 m, realizzata in robusta rete metallica sostenuta da pali, o con grigliati metallici, su cordolo di calcestruzzo, e dotata di una porta apribile verso l'esterno avente larghezza non minore di 0,8 m, munita di idoneo sistema di chiusura.

2. Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cui sopra devono consentire l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.

3. Parte della recinzione può coincidere con la recinzione dell'area ove è installato l'impianto, anche se in muratura, purché la zona risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di protezione di cui al punto 13.3.

7. *Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.*

1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al Titolo I, punto 1.

2. Il sistema di emergenza deve intervenire entro 15 secondi dall'attivazione ed il ripristino delle condizioni di esercizio deve essere eseguibile solo manualmente, previa eliminazione dello stato di pericolo che ne ha provocato l'attivazione.

3. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea segnaletica.

4. In prossimità delle valvole di intercettazione asservite al sistema di emergenza devono essere posti elementi fusibili in grado di attivare il sistema stesso in caso di incendio.

8. *Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi.*

1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite mediante due linee realizzate con tubazioni flessibili di cui una per la fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con l'ausilio di una pompa o di un compressore. Qualora le operazioni di riempimento vengano effettuate con l'ausilio di autocisterne dotate di impianto di rifornimento con misuratore volumetrico, è consentito utilizzare una sola tubazione per la fase liquida. Le tubazioni flessibili possono essere in dotazione all'impianto o all'autocisterna.

2. Le parti terminali delle tubazioni flessibili devono essere munite di raccordi rapidi. Per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente regola tecnica è consentito l'utilizzo di raccordi a flangia. Inoltre:

a) l'estremità di attacco all'autocisterna deve essere munita di una valvola di eccesso di flusso e di una valvola di intercettazione manuale con dispositivo di fermo nella posizione di chiusura;

b) l'estremità di attacco alla parte fissa dell'impianto deve essere munita di una valvola di eccesso di flusso direttamente collegata ad una valvola di intercettazione posta nel tratto terminale dell'impianto fisso.

3. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa di terra per la messa a terra dell'autocisterna.

9. *Impianto elettrico.*

1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 23 marzo 1968), e la loro conformità deve essere attestata secondo le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990) e relativo regolamento di attuazione.

2. Le installazioni elettriche devono essere verificate periodicamente, ai fini della loro manutenzione programmata, secondo quanto previsto dalle specifiche norme tecniche.

3. L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di esplosione. In ogni caso l'interruttore generale deve essere chiaramente segnalato e facilmente accessibile.

4. Nel locale gestore deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente da quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di assicurare un illuminamento non minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 minuti. Nello stesso locale devono essere tenute disponibili e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 60 minuti.

5. Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i relativi accessori e dispositivi di sicurezza, devono essere sufficientemente illuminate al fine di permettere la sorveglianza.

10. *Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche.*

1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

2. Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di pinze per il collegamento di terra fra impianto fisso e autocisterna. Il sistema deve essere provvisto di adatta apparecchiatura a sicurezza per l'ottenimento della continuità elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore a sicurezza incorporato nella pinza). L'avvio dell'operazione di riempimento deve essere condizionato dall'assenso del collegamento di terra.

11. *Fognature e caditoie.*

1. Le fognature (sia di acque bianche che nere) a servizio dell'impianto di distribuzione di G.P.L. devono avere, in uscita dall'impianto, almeno gli ultimi due pozzetti sifonati in modo da consentire il passaggio esclusivamente di liquidi. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche devono distare almeno 5 m dall'area di sosta dell'autocisterna e dagli elementi pericolosi indicati al punto 3 e devono essere sifonate secondo quanto sopra indicato.

12. *Idranti.*

1. Gli impianti devono essere provvisti di idranti DN 45 in numero adeguato e disposti in modo da consentire l'intervento, con il getto, sull'area dell'impianto.

2. L'impianto idraulico deve essere dimensionato in modo da garantire, all'idrante posizionato nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e distanza, una portata non minore di 120 l/min con una pressione residua al bocchello di almeno 2 bar per non meno di 30 minuti. In caso di più idranti deve essere garantito il funzionamento contemporaneo di almeno due, ciascuno con le prestazioni idrauliche sopra precisate.

3. Gli idranti devono essere ubicati in posizione sicura, facilmente accessibile e protetta da eventuali danneggiamenti dovuti al traffico veicolare; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

4. La rete di idranti deve essere provvista di un attacco di mandata per autopompa, installato in posizione facilmente accessibile e protetta.

5. La funzionalità della rete idrica e degli idranti deve essere garantita anche in caso di temperatura ambiente minore di 0 °C.

6. Gli idranti devono essere corredati di cassetta di custodia con relative tubazioni flessibili, lance e chiavi. Le lance devono essere a getto multiplo, pieno e frazionato.

13. *Distanze di sicurezza.*

13.1 *Distanze di sicurezza interne.*

13.1.1 *Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto.*

1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, devono essere osservate le distanze riportate nella seguente tabella:

TABELLA I

Elementi pericolosi dell'impianto	A	B	C
A – punto di riempimento (1)	–	– (2)	8
B – serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori	– (2)	– (3)	8
C – apparecchi di distribuzione	8	8	8

(1) È ammesso un unico punto di riempimento per ogni impianto di distribuzione.

(2) La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio non deve essere maggiore di 15 m; le relative tubazioni di collegamento devono essere interrate e con percorso più breve possibile.

(3) La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 0,8 m.

13.1.2 *Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi ed attività pertinenti l'impianto.*

1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, e le attività pertinenti l'impianto stesso devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, locale deposito e/o vendita di accessori «non-oil», magazzini e servizi igienici, per una superficie complessiva non maggiore di 100 m², officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie non maggiore di 100 m² — 10 m

b) abitazione gestore . . . . 20 m

c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie maggiore di 100 m² . . . . 20 m

d) locali di ristoro e/o vendita:

fino a 200 m² di superficie lorda coperta accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m²) . . . . 20 m

oltre le superfici di cui sopra si applicano le distanze di sicurezza esterne.

Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate;

e) parcheggi, anche all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9 .... 15 m

In ogni caso il parcheggio di autoveicoli, in numero minore o uguale a 9, all'interno dell'impianto, è consentito ad una distanza minima di 10 metri dagli elementi pericolosi;

f) aperture poste a livello del piano di campagna comunicanti con locali interrati o seminterrati .... 20 m

2. A partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 8 m dagli apparecchi di distribuzione, dai fabbricati pertinenti l'impianto, dai parcheggi e dalle aperture di cui alla lettera *f)* del comma precedente.

3. La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve rispettare le stesse limitazioni previste dalla vigente normativa per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi.

13.1.3 *Impianti misti.*

1. È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di G.P.L. per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) tra gli elementi A e B della tabella I dell'impianto di distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi e gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi (benzine e gasolio) .... 10 m

b) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi di altri combustibili liquidi (benzine e gasolio) .... 10 m

c) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e gli apparecchi di distribuzione di altri combustibili liquidi (benzine e gasolio) ...... 8 m

d) per gli impianti misti con distributori di gas naturale per autotrazione, tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e quelli di gas naturale .... 8 m

e) tra l'area di sosta dell'autocisterna di G.P.L. e quella di altri combustibili liquidi ... 5 m

13.2 *Distanze di sicurezza esterne.*

1. Dagli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3 devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al perimetro di fabbricati esterni all'impianto:

a) per depositi di capacità complessiva fino a 30 m^3:

dal punto di riempimento, 30 m;

da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 20 m;

da apparecchi di distribuzione, 20 m;

b) per depositi di capacità complessiva maggiore di 30 m^3:

dal punto di riempimento, 30 m;

da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 30 m;

da apparecchi di distribuzione, 20 m.

Nel computo delle distanze di sicurezza possono comprendersi anche le larghezze di strade, torrenti e canali nonché eventuali distanze di rispetto previste dagli strumenti urbanistici comunali;

c) le distanze di sicurezza sopra indicate devono essere aumentate del 50% rispetto alle attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982), nonché rispetto a fabbricati per il culto, caserme, musei, mercati stabili, stazioni di linee di trasporto pubbliche e private, cimiteri, aree destinate allo stazionamento di circhi e parchi di divertimento;

d) rispetto a linee ferroviarie pubbliche e private e a linee tranviarie in sede propria devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere *a)* e *b)*, fatta salva in ogni caso l'applicazione di disposizioni specifiche emanate dalle Ferrovie dello Stato;

e) rispetto alle autostrade devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere *a)* e *b)*, con l'esclusione degli apparecchi di distribuzione per i quali la distanza di sicurezza esterna può essere ridotta a 15 m;

f) rispetto alle altre strade e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;

g) a partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai fabbricati esterni, autostrade, linee ferroviarie pubbliche e linee tranviarie in sede propria e di 10 m rispetto alle altre strade e vie navigabili;

h) rispetto a parcheggi all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9, deve essere osservata una distanza di sicurezza di 20 m;

i) tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400 volt efficaci per corrente alternata e 600 volt per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m;

j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:

1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata;

2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa più vicino;

3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.

13.3 *Distanze di protezione.*

1. Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere osservate le seguenti distanze di protezione:

a) dal punto di riempimento, 10 m;

b) dagli apparecchi di distribuzione, 10 m;

c) da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 5 m;

d) dall'area di sosta dell'autocisterna, 5 m.

14. *Sosta dell'autocisterna.*

1. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere disposta in modo da evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli circolanti nell'impianto e consentire il rapido allontanamento dell'autocisterna in caso di necessità.

2. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere chiaramente individuata con segnaletica orizzontale.

3. La pavimentazione in corrispondenza dell'area di sosta dell'autocisterna deve essere di tipo impermeabile ed in piano o con pendenza massima dell'1% per evitare movimenti incontrollati del veicolo durante l'operazione di riempimento del serbatoio fisso.

4. Il punto di scarico dell'autocisterna non deve distare più di 5 m dal punto di riempimento.

15. *Norme di esercizio.*

15.1 *Generalità.*

1. Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998), le prescrizioni specificate nei punti seguenti.

2. Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell'attività dovrà comunicare al competente Comando provinciale VV.F. quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

15.2 *Operazioni di riempimento.*

1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate dispersioni di gas nell'atmosfera.

2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che:

il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, possono scaricare con motore in moto purché tale sistema di sicurezza sia in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore e sia collegato al sistema di emergenza dell'impianto;

le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate;

l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;

sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle tubazioni flessibili o snodabili;

siano posizionati almeno due estintori in dotazione all'impianto, pronti all'uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a portata di mano.

3. L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto e prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta per l'operazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompifiamma sul tubo di scarico.

4. La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riempimento.

5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal punto di riempimento.

6. Negli impianti misti è vietato procedere alle operazioni di riempimento di G.P.L. contemporaneamente al riempimento dei serbatoi fissi di altri carburanti.

15.3 *Operazioni di erogazione.*

1. Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti prescrizioni:

posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano;

accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;

durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione;

prestare attenzione affinché la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo;

è fatto divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.).

15.4 *Operazioni di drenaggio.*

1. Le operazioni di drenaggio di acqua o di altre impurità dai serbatoi devono essere eseguite secondo procedure scritte volte ad evitare il rischio di perdite e che, in particolare, vietino di tenere contemporaneamente aperte ambedue le valvole costituenti il sistema.

2. Le operazioni di drenaggio sono vietate durante la fase di riempimento dei serbatoi fissi e durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli.

15.5 *Prescrizioni generali di emergenza.*

1. Il personale addetto agli impianti deve:

a) essere edotto sulle norme contenute nel presente decreto, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;

b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.

2. Deve essere disponibile presso l'impianto un'apparecchiatura portatile di rilevazione gas (esplosimetro).

15.6 *Documenti tecnici.*

1. Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti:

a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli impianti;

b) uno schema di flusso degli impianti di G.P.L.;

c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;

d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.

15.7 *Segnaletica di sicurezza.*

1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (s.o. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema ed una planimetria dell'impianto.

2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:

- il comportamento da tenere in caso di emergenza;

- le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa adeguatamente segnalata.

3. In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti.

15.8 *Chiamata dei servizi di soccorso.*

1. I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, etc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.

TITOLO III

IMPIANTI ESISTENTI CON CAPACITÀ COMPLESSIVA FINO A 30 M^3

16. *Generalità.*

1. Gli impianti esistenti devono osservare le norme di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed essere adeguati, entro i termini temporali previsti all'art. 1, alle disposizioni riportate ai punti seguenti.

2. Una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, negli impianti esistenti possono essere osservate le distanze di sicurezza interne di cui al punto 13.1 del presente allegato.

3. Qualora si intendano applicare le distanze di sicurezza esterne di cui al punto 13.2, gli impianti esistenti devono essere integralmente adeguati alle disposizioni previste al Titolo II del presente allegato.

17. *Interventi di adeguamento.*

17.1 *Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.*

1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al punto 7. In particolare un pulsante di attivazione del sistema deve essere ubicato nel locale pompe, qualora previsto.

17.2 *Dspositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi.*

1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8, comma 2, relativamente all'utilizzo di tubazioni flessibili munite di raccordi rapidi.

17.3 *Mezzi di estinzione degli incendi.*

1. La dotazione di estintori presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve comprendere, oltre a 5 estintori portatili, almeno un estintore carrellato.

17.4 *Vano pompe in pozzetto.*

1. Negli impianti che ancora utilizzano il vano pompe in pozzetto devono essere attuati i seguenti interventi al fine di migliorarne l'attuale livello di sicurezza:

a) la scala di accesso al vano pompe deve essere realizzata in conformità alla vigente normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e rispondere in ogni caso ai seguenti requisiti minimi:

essere realizzata in muratura o in materiale antiscintilla;

avere larghezza non minore di 0,6 m;

avere pedata non minore di 0,2 m;

avere alzata non maggiore di 0,25 m;

b) tutti i comandi di normale operatività devono essere collocati all'esterno del vano pompe;

c) è fatto divieto di accesso al vano pompe a persone non autorizzate. Detto divieto si applica anche al personale dell'impianto non espressamente autorizzato dal titolare dell'attività;

d) deve essere installato un impianto fisso di rivelazione di gas a due soglie di intervento:

prima soglia, tarata al 25% del limite inferiore di esplosività, per l'attivazione di un sistema di allarme ottico ed acustico;

seconda soglia, tarata al 50% del limite inferiore di esplosività, per l'attivazione del sistema di emergenza di cui al punto 7.

Il suddetto impianto di rivelazione deve:

essere realizzato ed installato a regola d'arte;

essere sottoposto a controllo periodico sulla efficienza e taratura secondo le specifiche tecniche fornite dal costruttore; le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati a cura di per-

sonale specializzato ed essere annotati su apposito registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

e) l'attivazione dell'aspiratore deve avvenire prima della discesa di operatori nel vano pompe mediante dispositivi automatici asserviti, ad esempio, ad uno dei seguenti dispositivi:

- accensione dell'illuminazione nella sala pompe;
- sensore di presenza posizionato alla sommità della scala;
- fotocellula posizionata alla sommità della scala.

In ogni caso deve essere possibile attivare l'aspiratore anche con comando manuale e l'aspiratore stesso deve rimanere sempre in funzione in presenza di operatori nella sala pompe.

2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di mettere fuori servizio l'attuale vano pompe, riempendolo completamente con materiale inerte e compatto. In tale evenienza l'installazione delle pompe deve essere conforme a quanto previsto al punto 5.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito, dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti):

«Art. 23. — Il Ministro per l'interno è autorizzato a pubblicare le norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi, separatamente dal regolamento previsto dall'art. 63 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 18 giugno 1931, n. 773.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170 (Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante):

«Art. 2. — L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'art. 1 sono autorizzati dal prefetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento, nonché dalle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in applicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto.».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327 (Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti):

«Art. 9. — Gli impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione restano regolati dalla legge 23 febbraio 1950, n. 170.».

— La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: «Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 1. — Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;

b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;

c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici.

Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate.

Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento):

«Art. 2. — Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo art. 6.

In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione della direttiva n. 89/391/CEE, della direttiva n. 89/654/CEE, della direttiva n. 89/655/CEE, della direttiva n. 89/656/CEE, della direttiva n. 90/269/CEE, della direttiva n. 90/270/CEE, della direttiva n. 90/394/CEE, della direttiva n. 90/679/CEE, della direttiva n. 93/88/CEE, della direttiva n. 95/63/CE, della direttiva n. 97/42/CE, della direttiva n. 98/24/CE, della direttiva n. 99/38/CE e della direttiva n. 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi):

«Art. 10 *(Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)*. — È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:

dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;

da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;

da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;

da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;

da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;

da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;

da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un rappresentante della «piccola industria» ed uno della «proprietà edilizia».

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.

Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

«Art. 11 *(Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)*. — Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;

b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;

d) (abrogata);

e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, reca: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca: «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, reca: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765):

«Art. 2 *(Zone territoriali omogenee)*. — Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone *A)*: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera *B)*;

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone *C)*;

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.».

— L'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), introduce l'art. 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), il quale, a sua volta, è stato in parte abrogato dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378 (Disposizioni legislative in materia edilizia). Si riporta, pertanto, il testo vigente del succitato art. 41-*quinquies*:

«Art. 41-*quinquies*. — In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (per l'argomento v. nelle note alle premesse):

«Art. 6 *(Procedimento di deroga)*. — 1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'Ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco):

«Art. 5 *(Domanda di deroga)*. — 1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato interregionale o regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

La domanda deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno, e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga;

c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;

d) specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera *c)*.

2. Alla domanda sono allegati:

a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.».

Nota all'art. 8:

— Per il testo vigente dell'art. 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, vedi nelle note alle premesse.

NOTE ALLEGATO *A*

Nota al punto 1:

— Il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, reca: «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi».

Note al punto 9:

— La legge 1º marzo 1968, n. 186, reca: «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici».

— La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: «Norme per la sicurezza degli impianti».

Nota al punto 10:

— Per l'argomento della legge 1º marzo 1968, n. 186, vedi nelle note al punto 5.

Nota al punto 13.2:

— Si riportano i punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89, dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 (Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi):

«Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:

	Attività	Periodicità della visita (in anni)
Omissis		
83.	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	6
84.	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	6
85.	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	6
86.	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto	6
87.	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi superiore a 1.000 mq	6
Omissis		
89.	Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	u.t.

Omissis».

Note al punto 15.1:

— Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):

«1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando».

— Il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, reca: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».

Nota al punto 15.7:

— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, reca: «Attuazione della direttiva n. 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro».

Nota al punto 17.4:

— Per il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, vedi nelle note al punto 15.1.

03G0366

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINANZA 27 novembre 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3328).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2003, n. 3261, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - comune di Venezia»;

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 1996, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile rispettivamente, del 6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre 2000, n. 3089 e del 10 aprile 2001, n. 3122, concernenti la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia;

Vista la richiesta del 24 novembre 2003 del sindaco di Venezia - Commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, nonché la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, recante: «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea»;

Vista la nota del 12 novembre 2003, del capo della delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano

e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;

Visto l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, del 30 aprile 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 8089 in data 17 ottobre 2003 con la quale è stata trasmessa la richiesta della Confindustria concernente la richiesta di rateizzazione dei versamenti di natura tributaria dovuti dai soggetti interessati agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257 dell'11 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale, in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania»;

Vista la nota n. 1744 del 28 ottobre 2003 del prefetto di Verbano-Cusio-Ossola - Commissario delegato con la quale, tra l'altro, è stata chiesta la proroga dei termini previsti all'art. 2, dall'ordinanza di protezione civile n. 3257 dell'11 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, concernente la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia»;

Vista la nota del sindaco di Venezia - Commissario delegato del 23 ottobre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, concernente la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2003, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la località Marinasco-Strà, nel comune di La Spezia»;

Viste le note del 27 giugno, del 27 ottobre e 3 novembre 2003, del prefetto di La Spezia - Commissario delegato;

Vista la nota della regione Liguria del 17 novembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 ottobre 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorici verificatisi il 9 settembre 2003 nel territorio delle province di Napoli, Caserta e Salerno;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, è prevista l'adozione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 ottobre 2003, lo stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che ha determinato una situazione di notevole siccità, con pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 agosto 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, con contestuale nomina del Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale lo stato di

emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2003, con il quale è stato prorogato, fino all'8 maggio 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2003, con il quale è stato prorogato fino al 15 maggio 2004 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia e Lucca colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003, recante: «Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'eccezionale evento atmosferico che ha colpito i territori delle province di Pistoia e Lucca il giorno 23 ottobre 2002»;

Vista la nota dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio della regione Toscana del 3 novembre 2003, con la quale è stata rappresentata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza n. 3321/2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2003, con il quale è stato dichiarato, sino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle provincie di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Venezia - Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie, assegnate ai sensi della delibera del CIPE del 29 settembre 2003 al comune di Venezia, per le finalità di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001.

2. Nell'ambito della previsione di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273/2003, in ordine alla possibilità del Commissario delegato di avvalersi di due consulenti, deve ritenersi compreso il potere di fruire della consulenza di un magistrato amministrativo o di un avvocato dello Stato, designato dal medesimo Commissario.

3. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261/2003, è autorizzato a designare un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e amministrativo; per tale attività è corrisposto un compenso mensile pari al 50% del trattamento stipendiale, con oneri a carico delle risorse finanziarie assegnate.

4. Il sindaco di Venezia - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione n. 3089 del 4 ottobre 2000, nell'espletamento dei compiti affidatigli e finalizzati alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, è autorizzato a derogare, altresì, a quanto previsto dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, disponendo per l'adozione di ogni iniziativa finalizzata a garantire un elevato livello di sicurezza, coerente sia con le esigenze funzionali che con quelle estetiche derivanti dall'epoca rispetto a cui è stata ispirata la ricostruzione del teatro.

Art. 2.

1. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, le parole «pari al 20%» sono sostituite con le parole «pari al 50%».

2. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, le parole «31 ottobre 2003» sono sostituite con le parole «12 ottobre 2003».

3. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre

2003, le parole: «di euro 100.000 per il personale della Polizia Municipale,» sono sostituite con le parole: «di euro 200.000 per il personale della Polizia Municipale».

4. Al personale del Ministero degli affari esteri facente parte della delegazione per l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, direttamente impegnato nello svolgimento delle attività connesse alla Conferenza intergovernativa svoltasi presso talune strutture dell'E.U.R. S.p.a. il 4 ottobre 2003, è riconosciuta un indennità pari a € 300 *pro-capite*, con oneri a carico del medesimo Ministero.

5. Per l'espletamento delle attività connesse al «grande evento», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, e successive proroghe e integrazioni, il personale appartenente alla delegazione organizzativa del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea del Ministero degli affari esteri, può essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino ad un massimo di 80 ore mensili *pro-capite*, in deroga ai limiti fissati al decreto interministeriale n. 35022 del 5 giugno 2003, con oneri a carico del medesimo Ministero.

Art. 3.

1. I versamenti relativi agli adempimenti di obblighi tributari non eseguiti per effetto delle sospensioni intervenute ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2002, prorogate dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, a favore dei soggetti residenti nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, sono effettuati in quindici rate a partire dal 1° dicembre 2003.

Art. 4.

1. I termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* e comma 3, lettera *b)* e *d)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, n. 3257, sono prorogati sino al termine dello stato d'emergenza.

Art. 5.

1. Al prefetto di La Spezia - Commissario delegato, in relazione ai maggiori compiti conferitigli ai sensi dell'ordinanza n. 3223/2002, è riconosciuto un compenso per tutta la durata dello stato d'emergenza, correlato su base mensile alla retribuzione di posizione in godimento di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

2. Il termine previsto all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3223/2002, è prorogato al 31 dicembre 2003. Il relativo onere è posto a carico delle risorse di cui all'art. 6 della medesima ordinanza.

3. Per l'attuazione di tutti i necessari interventi finalizzati al superamento della situazione d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, il prefetto di La Spezia - Commissario delegato, nei limiti stabiliti dalla regione Liguria, con le risorse finanziarie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, così come modificata dall'ordinanza n. 3317 del 10 ottobre 2003, nomina il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Liguria quale soggetto attuatore, avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2002, che sono così integrate:

art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi.

Art. 6.

1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio delle province di Napoli, Caserta e Salerno, il 9 settembre 2003, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 ottobre 2003, citato in premessa, il prefetto di Napoli è autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di uno o più componenti. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, e sono determinati, rispetto ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la protezione civile.

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, le parole: «la somma di euro 311.180,00» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di euro 224.000,00».

Art. 8.

1. All'art. 1, comma 3, lettera *c)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003, dopo le parole «ed ai beni immobili», è aggiunto il seguente periodo «nonché ai beni mobili di carattere indispensabile».

Art. 9.

1. All'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, dopo la lettera *b)* è aggiunto il seguente periodo: «In relazione alle peculiari situazioni di grave danneggiamento che hanno interessato fabbricati e manufatti destinati ad attività d'impresa a seguito degli eventi metereologici del 29 agosto 2003, e rispetto a cui siano riscontrabili situazioni di grave rischio per la pubblica e privata incolumità connesse alla ubicazione in aree ad elevato rischio idrogeologico, il Commissario delegato è autorizzato a concedere contributi per la delocalizzazione di dette attività nel periodo di vigenza dello stato d'emergenza determinati, previa definizione di criteri ispirati a principi di rigorosa perequazione, in relazione alla consistenza superficiaria delle aree coperte e scoperte utilizzati».

2. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

3. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 2 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

4. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 3, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'ammi-nistrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

Art. 10.

1. Le funzioni attribuite all'apposita struttura prevista all'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2003, n. 3273, sono esercitate dal comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della medesima ordinanza.

2. Le funzioni attribuite al comitato per il rientro nell'ordinario previsto dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, sono esercitate dal comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'art. 1, comma 6, della medesima ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A13104

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 2003.

Impegno della somma di € 2.000.000,00 a favore del comune di Signa in conto residui 2002, per l'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che in coerenza con gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale»;

Considerato che il comma 3 della norma citata dispone che in sede di prima attuazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo siano prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti commissioni parlamentari;

Considerato che, con risoluzione n. 7-0-00085 del 6 marzo 2002, la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera ha impegnato il Governo a considerare prioritari i 26 progetti inseriti nell'elenco all'ordine del giorno 9/1984/200 della stessa Commissione e che analoga risoluzione è stata adottata dalla Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 luglio 2002;

Visto il decreto attuativo per l'anno 2002, del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, con il quale tra l'altro, è stato ammesso a contributo, a valere sulle risorse in conto residui 2002 del capitolo 7720 dello stato di previsione della spesa di questo dica-

stero, l'intervento di cui al n. 17 del citato decreto relativo a «Interventi urgenti per la difesa del suolo e dei bacini idrografici del fiume Arno»;

Visto, in particolare, l'art. 1, ultimo comma, del sopracitato decreto, il quale dispone che gli enti interessati alla realizzazione dell'intervento di cui sopra provvederanno ad individuare unitariamente il soggetto titolare dell'attuazione dell'intervento stesso;

Visto il proprio decreto n. 22 del 16 luglio 2003, con il quale si è provveduto ad impegnare le risorse a favore degli interventi per i quali erano disponibili tutti i dati necessari ai fini dell'impegno di spesa, escludendo l'intervento n. 17 per la motivazione di cui al precedente punto;

Vista la nota prot. n. 34751 del 23 ottobre 2003 dell'ufficio V di questo servizio, con la quale viene comunicato, tra l'altro, che l'ente assegnatario relativo all'intervento n. 17 è stato individuato nel comune di Signa (Firenze);

Considerato che con la sopracitata nota, viene chiesto l'impegno per l'intervento n. 17 « Interventi urgenti per la difesa del suolo dei bacini idrografici del fiume Arno» a favore del comune di Signa (Firenze) per l'importo di € 2.000.000,00;

Ritenuto quindi, di dover provvedere all'impegno dell'importo di € 2.000.000,00 per l'intervento di cui al precedente punto, in conto residui 2002, per l'esercizio finanziario 2003, a favore del comune di Signa;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 2002, n. 290, per il 2003;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma di € 2.000.000,00 in conto residui 2002, per le finalità di cui alla premessa, art. 55 della legge n. 448/2001, a favore del comune di Signa (Firenze).

Art. 2.

L'onere relativo di € 2.000.000,00, graverà sul capitolo 7720 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 2002, per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A12974

DECRETO 21 novembre 2003.

Operazione di cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.P.D.A.P.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successivamente modificato (l'«art. 15»), che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo e la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, nonché di altri crediti e proventi di natura non tributaria dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto, in particolare, l'art. 15, comma 2, ai sensi del quale le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui all'art. 15, comma 1, sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione ha ad oggetto crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro vigilante;

Visti l'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, che ha istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.); e l'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con la quale è stata istituita presso l'I.N.P.D.A.P. la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti (la «Gestione unitaria»);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto 28 luglio 1998, n. 463, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce che la Gestione unitaria provvede, tra l'altro, alla erogazione in favore degli iscritti di prestiti annuali, biennali, triennali, quinquennali e decennali da estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto della retribuzione netta mensile;

Visto il decreto emanato il 18 aprile 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato dato avvio alla cessione e cartolarizzazione di crediti dell'I.N.P.D.A.P. ai sensi del comma 2 dell'art. 15;

Considerato che la società di cartolarizzazione prevista dall'art. 15 è stata costituita per la realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di crediti e proventi dello Stato realizzata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso in data 27 novembre 2001 con la denominazione «Società per la cartola-

rizzazione dei crediti e dei proventi pubblici a r.l. - S.C.C.P.P. a r.l.» e che tale società ha mutato la propria denominazione sociale in Società di cartolarizzazione italiana crediti a responsabilità limitata» o «S.C.I.C. a r.l.» («SCIC»);

Considerata la necessità, al fine di procedere alla realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.P.D.A.P. di cui al decreto del 18 aprile 2003 sopra richiamato, di individuare i crediti oggetto di tale operazione e disporne la cessione alla SCIC;

Considerata altresì la necessità di individuare le caratteristiche di ciascuna operazione di cartolarizzazione e dei titoli che la SCIC emetterà nell'ambito di ciascuna di tali operazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, l'I.N.P.D.A.P. cede, in massa e senza garanzia di solvenza, alla SCIC i crediti per capitale, interessi ed accessori vantati nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione unitaria e dei relativi datori di lavoro a fronte della cessione di quote della retribuzione, ivi incluso ogni e qualsiasi credito derivante dall'estensione dell'efficacia della cessione di quote della retribuzione alla pensione, al trattamento di fine rapporto, alla indennità di buonuscita, all'indennità di premio di servizio e/o a qualunque altro emolumento o indennità di fine rapporto sui quali l'I.N.P.D.A.P. abbia diritto di rivalersi, derivanti da prestiti personali concessi dall'I.N.P.D.A.P. entro il 5 dicembre 2003 o in relazione ai quali l'I.N.P.D.A.P. ha assunto la qualità di creditore (i «Crediti») e rientranti in una delle seguenti categorie:

a) prestiti annuali, biennali ovvero triennali erogati a persone fisiche iscritte alla Gestione unitaria dall'I.N.P.D.A.P. ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 38, in combinato disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;

(a) prestiti pluriennali erogati a persone fisiche iscritte alla Gestione unitaria dall'I.N.P.D.A.P. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180; e

(b) prestiti personali erogati a dipendenti dello Stato e degli enti locali successivamente trasferiti alla Gestione unitaria ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 463.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 2, i crediti, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti dalla SCIC nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SCIC e da quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla SCIC. L'I.N.P.D.A.P. garantisce alla SCIC, sulla base dei dati contenuti nell'elenco di cui al presente comma ed in relazione a ciascuna categoria di crediti l'importo nominale minimo di cessione indicato nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma seguente del presente articolo, per un importo nominale complessivo di cessione dei crediti pari a 4.550.000.000 euro. L'I.N.P.D.A.P. redige e consegna alla SCIC, entro e non oltre la data di sottoscrizione del contratto di cessione dei crediti, un apposito elenco dei crediti, derivanti da prestiti personali erogati fino al 30 settembre 2003, e provvede all'aggiornamento dello stesso, includendovi i crediti derivanti da prestiti personali erogati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 ed il 5 dicembre 2003, entro e non oltre il 15 dicembre 2003.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, l'I.N.P.D.A.P. sottoscrive con la SCIC apposito contratto di cessione dei crediti che disciplina, tra l'altro, i meccanismi di aggiustamento, secondo i criteri di ponderazione indicati all'allegato 3 al presente decreto da applicarsi tra ciascuna categoria di crediti, quali risultanti dall'elenco di cui al comma 2 che precede, nel caso in cui si verifichino eccedenze o carenze, anche a seguito di inesistenze dei crediti, rispetto all'importo minimo garantito per tale categoria, maggiorato dell'importo degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. che rientrino nelle categorie dei crediti e non siano stati inseriti nell'elenco. Ove dovessero permanere carenze di crediti dopo l'applicazione di tali meccanismi di aggiustamento e fermo restando che le eccedenze di crediti in una categoria verranno utilizzate, applicando i meccanismi di ponderazione sopra richiamati, per colmare eventuali carenze nell'importo minimo garantito relativo a crediti appartenenti ad altre categorie, l'I.N.P.D.A.P. dovrà (1) cedere ulteriori crediti derivanti da prestiti personali concessi successivamente al 5 dicembre 2003, il cui importo nominale, calcolato secondo i meccanismi di ponderazione di cui all'allegato 3 al presente decreto, sia sufficiente a colmare le carenze o, in subordine, (2) corrispondere un importo in contanti alla SCIC pari al 93% dell'ammontare complessivo delle carenze maggiorato di un interesse, calcolato in relazione al periodo compreso dalla data di stipula del contratto di cessione dei crediti fino alla data di pagamento e commisurato al tasso di interesse medio ponderato dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto; qualora le cessioni di cui al punto (1) del presente articolo non risultassero attuabili, attuate o sufficienti e sempreché sussista la necessità per la SCIC di ottenere tali importi in contanti, al fine di rispettare il piano di rimborso del capitale e degli interessi stimato per i titoli emessi ai sensi dell'art. 6, anche tenuto conto dei contratti di copertura del rischio di cui all'art. 7 del presente decreto.

Art. 2.

1. L'I.N.P.D.A.P. riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei crediti, un ammontare pari alla somma dei seguenti importi:

a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 6, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad € 4.220.009.076 che la SCIC finanzia utilizzando a tal fine il ricavo dell'emissione, al netto delle commissioni, delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della stessa nei limiti di un importo massimo complessivo pari ad

€ 2.140.924 ed al netto dell'importo di 110.000 euro che viene trattenuto dalla SCIC quale fondo di liquidità al fine di fare fronte a pagamenti di spese che dovessero rendersi necessari durante il corso dell'operazione di cartolarizzazione;

b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che i titoli di cui al successivo art. 6, unitamente ai relativi accessori, siano stati completamente rimborsati:

(i) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per la SCIC derivante dalla riscossione dei crediti, nonché dalle altre operazioni accessorie poste in essere per l'operazione di cartolarizzazione, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il prezzo di acquisto iniziale di cui alla lettera *a)* che precede, gli oneri sostenuti per interessi, per altri oneri accessori e per costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. All'importo così calcolato si aggiungerà ogni altra somma che la SCIC avrà ricevuto dall'I.N.P.D.A.P. o da terzi ai sensi del contratto di cessione dei crediti o di altri contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli di cui al successivo art. 6, per il pagamento dei relativi oneri accessori, ovvero per sostenere i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione; ovvero, a scelta e su richiesta dell'I.N.P.D.A.P.;

(ii) mediante retrocessione dalla SCIC all'I.N.P.D.A.P. dei crediti non ancora riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza nonché di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione.

c) L'I.N.P.D.A.P. può richiedere alla SCIC di anticipare in tutto o in parte ed in una o più volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto *b)*, ove la SCIC sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante emissione e collocamento di nuovi titoli ovvero mediante assunzione di finanziamenti, da stabilirsi con successivi decreti da emettersi dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a condizione che tale emissione o tali finanziamenti non determinino una diminuzione del rating attribuito ai titoli di cui al successivo art. 6 in essere a quel momento.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 che precede sarà versato dalla SCIC all'I.N.P.D.A.P. sul conto corrente dell'I.N.P.D.A.P. presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato I.N.P.D.A.P. - Gestione autonoma prestazioni creditizie.

Art. 3.

Gli impegni accessori richiesti all'I.N.P.D.A.P. per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il contratto di cessione dei crediti disciplina, tra l'altro, i termini e le condizioni alle quali l'I.N.P.D.A.P. può riacquistare i crediti.

L'I.N.P.D.A.P. sottoscrive inoltre con la SCIC un apposito contratto di gestione dei crediti in forza del quale l'I.N.P.D.A.P. si impegna, in nome e per conto della SCIC, ad amministrare ed incassare i crediti, nonché a gestire le eventuali procedure di recupero degli stessi anche in sede esecutiva o concorsuale.

Nel caso in cui, nei procedimenti di recupero dei crediti insoluti, l'I.N.P.D.A.P. decidesse di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione tributi, qualunque aggio, commissione o spesa di riscossione dovuti a tali concessionari sarà integralmente a carico dell'I.N.P.D.A.P.

A partire dal 21 settembre 2006, a fronte dei servizi di gestione e riscossione prestati in relazione ai crediti, ovvero a fronte dell'attività di recupero dei crediti insoluti, l'I.N.P.D.A.P. riceve dalla SCIC una commissione, comprensiva dell'eventuale IVA, da liquidarsi in via trimestrale posticipata; calcolata sulla base dei giorni effettivi di ogni trimestre, pari allo 0,10% dell'ammontare in linea capitale dei crediti non ancora riscossi ovvero insoluti esistenti all'inizio di ogni trimestre; tale commissione è corrisposta secondo un ordine di priorità dei pagamenti concordato con la SCIC e con i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Art. 4.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 15, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della cessione dei crediti, sui crediti e su ogni altro diritto acquistato dalla SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

1. La SCIC accende presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto corrente sul quale sono versate le somme riscosse a fronte dei crediti. Sulla giacenza media del conto è corrisposto all'inizio di ogni semestre un importo determinato sulla base del tasso di interesse riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto disponibilità, ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi è posto a carico dell'unità previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 3100, dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La SCIC può utilizzare conti correnti diversi da quello di cui al precedente comma, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a lungo termine, non garantito e non subordinato, della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a AA - da Standard & Poor's, ovvero a Aa3 da Moody's Investors Service Ltd. ovvero a AA - da Fitch Ratings Limited e l'utilizzo di tale conto sia richiesto dalle società di rating come condizione per il mantenimento del rating attribuito ai titoli di cui al successivo art. 6 in essere in quel momento.

3. Ai sensi del comma 9 dell'art. 15, sugli interessi ed altri proventi corrisposti sui conti di cui ai precedenti

commi del presente articolo, ovvero su altri conti intestati alla SCIC non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le modalità di pagamento degli importi dovuti dai soggetti, inclusi i datori di lavoro di cui al comma 1 del precedente art. 1, diversi dagli iscritti alla Gestione unitaria, tenuti ad effettuare pagamenti a fronte dei crediti e le modalità cui tali soggetti devono attenersi per la comunicazione all'I.N.P.D.A.P. dei dati relativi agli iscritti alla Gestione unitaria sono disciplinate da un'apposita circolare emanata da parte dell'I.N.P.D.A.P.

Art. 6.

Le caratteristiche dei titoli da emettersi da parte della SCIC al fine di finanziare l'acquisto dei crediti, sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede per conto della SCIC alla copertura e successiva gestione dei rischi connessi alla variabilità dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 6, anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i titoli medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 364

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI
DA ASSUMERSI DA PARTE DELL'I.N.P.D.A.P.

(1) impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza anche parziale di qualsiasi credito ceduto e del relativo importo;

(2) dichiarazioni e garanzie in merito *i)* al proprio *status* di ente pubblico con personalità giuridica autonoma ed allo *status* della Gestione unitaria istituita come fondo autonomo privo di personalità giuridica; *ii)* alla non sussistenza a suo carico di procedure concorsuali o di liquidazione;

(3) dichiarazioni e garanzie in merito *i)* all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei crediti e l'assunzione dei connessi obblighi; *ii)* alla idoneità del contratto di cessione a trasferire alla SCIC la titolarità dei crediti; *iii)* alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscriverà il contratto di cessione per conto dell'I.N.P.D.A.P.; *iv)* al fatto che la conclusione del contratto di cessione non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.P. D.A.P., al suo patrimonio o ai Crediti; *v)* alla natura di atto di diritto privato della cessione dei crediti e alla non opponibilità di immunità o privilegi; *vi)* alla non necessità dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei crediti e alla non sussistenza di facoltà di recesso dell'I.N.P.D.A.P. dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtù della sua natura pubblicistica; *vii)* all'impegno dell'I.N.P. D.A.P. di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comporterà l'emissione di titoli sui mercati; *viii)* alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.D.A.P. dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte della SCIC a valere sui flussi di cassa rivenienti dagli incassi o dai recuperi dei crediti;

(4) dichiarazioni e garanzie in merito *i)* alla veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo del 2002 nonché alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili a detto bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo del 2003; *ii)* alla conformità di tali bilanci con le norme applicabili e *iii)* al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla cessione dei crediti ceduti ovvero sulla capacità dell'I.N.P.D.A.P. di adempiere ai propri obblighi in relazione alla stessa;

(5) dichiarazioni e garanzie in merito *i)* alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni rilevanti in relazione all'emissione e all'offerta dei titoli contenute nel Prospetto informativo preliminare e nel Prospetto informativo;

(6) dichiarazioni e garanzie in merito *i)* alla legittima titolarità in capo all'I.N.P.D.A.P. dei crediti e al loro stato di crediti *in bonis*; *ii)* alla validità, vincolatività ed efficacia dei contratti di prestito personale dai quali derivano i crediti; *iii)* al rispetto da parte dell'I.N.P. D.A.P. delle norme di legge di volta in volta vigenti nella stipula, conclusione ed esecuzione dei contratti di prestito personale e nell'erogazione dei prestiti personali da cui derivano i crediti; *iv)* alla capacità dell'I.N.P.D.A.P. di disporre dei crediti ed all'assenza di precedenti cessioni o vincoli sugli stessi; *v)* altre dichiarazioni relative alle caratteristiche dei prestiti personali;

(7) dichiarazioni e garanzie in merito *i)* alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni relative ai prestiti personali contenute nell'elenco fornito dall'I.N.P.D.A.P.; *ii)* alla rispondenza dei crediti ai criteri di selezione di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto; *iii)* alla non sussistenza di pregiudizi, conseguenti la cessione dei crediti, inficianti le obbligazione poste in capo ai debitori ceduti in relazione al pagamento degli importi residui dovuti a fronte dei crediti; *iv)* alla denominazione in euro dei prestiti personali da cui derivano i crediti; *v)* alla insussistenza di garanzie che assistano i crediti diverse ed ulteriori da quelle cedute con il contratto di cessione;

(8) dichiarazioni e garanzie in merito *i)* alla insussistenza di pregiudizi, derivanti dalla cessione dei crediti, inficianti l'obbligo dei datori di lavoro di effettuare i pagamenti delle rate di rimborso dei prestiti personali mediante cessione di quota dello stipendio; *ii)* all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sui crediti;

(9) dichiarazioni e garanzie in merito al rispetto da parte dell'I.N.P.D.A.P. *i)* delle norme che disciplinano la cessione dei crediti in generale e la cessione di quote di stipendio in particolare; *ii)* di tutte le procedure e le formalità richieste dalla normativa richiamata ai fini della validità, efficacia ed opponibilità della cessione dei crediti alla data di stipula del contratto di cessione;

(10) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. a manlevare e tenere indenne la SCIC per ogni danno, costo e spesa derivanti *i)* dall'inadempimento da parte dell'I.N.P.D.A.P. degli obblighi assunti con il contratto di cessione; *ii)* dalla non veridicità, incompletezza o non correttezza delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'I.N.P.D.A.P.; ovvero *iii)* dal mancato incasso o recupero di crediti in conseguenza dell'esercizio nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. dell'eccezione di compensazione da parte dei debitori ceduti;

(11) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. *i)* a compiere qualsiasi atto e sottoscrivere qualsiasi documento necessario a rendere opponibile ai terzi la cessione dei crediti e il trasferimento delle garanzie ad essi relative alla SCIC; *ii)* a collaborare con l'acquirente a compiere ogni altra azione e ad acconsentire al perfezionamento di ulteriori atti o scritture qualora ciò dovesse dimostrarsi necessario per consentire alla SCIC l'esercizio dei diritti derivatigli dalla cessione dei crediti; *iii)* a non cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, i crediti ad alcun terzo e a non costi-

tuire alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui crediti stessi o parte di essi; e *iv)* a non modificare i contratti di prestito personale;

(12) dichiarazioni e garanzie in merito all'impegno da parte dell'I.N.P.D.A.P. *i)* nell'ipotesi in cui un credito risulti non rispondente ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto ed a condizione che l'importo nominale dei crediti rientranti in ciascuna categoria non rispondenti a tali criteri superi l'eventuale differenza in eccesso (ponderata secondo i criteri richiamati all'allegato 3 del presente decreto e nel contratto di cessione) tra gli importi risultanti dall'elenco di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto (maggiorati degli importi degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. che rientrino nelle categorie dei crediti da escludere e non siano stati inseriti nel relativo elenco) e gli importi nominali minimi garantiti dall'I.N.P.D.A.P. per ciascuna categoria, a (x) corrispondere alla SCIC un importo in contanti (calcolato secondo le modalità specificate nel contratto di cessione) ovvero, (y) a scelta e su richiesta dell'I.N.P.D.A.P., a cedere ulteriori crediti derivanti da prestiti personali concessi dopo il 5 dicembre 2003 il cui importo nominale, calcolato secondo i meccanismi di ponderazione di cui all'allegato 3 al presente decreto, sia sufficiente a colmare le carenze di crediti verificatesi a seguito di tale esclusione; *ii)* nell'ipotesi di inesistenza dei crediti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo, a sostituire i crediti rivelatisi inesistenti con altri crediti derivanti da prestiti personali concessi dopo il 5 dicembre 2003, il cui importo nominale, calcolato secondo i meccanismi di ponderazione di cui all'allegato 3 al presente decreto, sia sufficiente a colmare le carenze di crediti verificatesi a seguito di tale inesistenza ovvero a corrispondere alla SCIC un importo in contanti (calcolato secondo le modalità specificate nel contratto di cessione) qualora tale importo sia necessario a SCIC al fine di rispettare il piano di rimborso del capitale e degli interessi stimato per i titoli emessi ai sensi dell'art. 6, anche tenuto conto dei contratti di copertura del rischio di cui all'art. 7; l'impegno sopra previsto sarà subordinato, *inter alia*, ed in conformità a quanto disposto dal contratto di cessione al fatto che l'importo nominale dei crediti rientranti in ciascuna categoria, di cui sia accertata ai sensi del contratto di cessione l'inesistenza, superi l'eventuale differenza in eccesso (ponderata secondo i criteri richiamati all'allegato 3 del presente decreto e nel contratto di cessione) tra gli importi risultanti dall'elenco di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto (maggiorati degli importi degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.D.A.P. che rientrino nelle categorie dei crediti rivelatisi inesistenti e non siano stati inseriti nel relativo elenco) e gli importi nominali minimi garantiti dall'I.N.P.D.A.P. per ciascuna categoria.

ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE DEI TITOLI

I titoli saranno emessi in 4 serie (Serie A1, A2, A3 ed A4), aventi le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche comuni ai titoli delle serie A1, A2, A3 ed A4 (i «Titoli»)

Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti concordato tra la società emittente ed i creditori della stessa nell'ambito di un'apposita convenzione tra creditori, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della società emittente costituito dai crediti e da ogni altro diritto acquistato dalla società emittente nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. o di terzi, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.

Taglio dei titoli: euro 1.000.

Rating atteso: AAA da Standard & Poor's Rating Service; Aaa da Moody's Investor Service Limited, e AAA da Fitch Ratings Ltd.

Quotazione: alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo e la loro ammissione a quotazione sul circuito telematico gestito dalla società M.T.S. S.p.a. Successivamente i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea.

Rimborso anticipato: qualora a causa di qualsiasi modifica legislativa o regolamentare, il patrimonio separato dell'emittente divenga soggetto a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi natura che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero i pagamenti per capitale o interessi in ordine ai titoli divengano soggetti a tasse, imposte, ritenute o altri oneri fiscali di qualsiasi natura, ovvero i pagamenti effettuati in relazione agli attivi cartolarizzati siano soggetti a ritenute alla fonte che abbiano un impatto sul rating dei titoli, ovvero uno dei contratti di copertura venga risolto a seguito della sopravvenuta applicazione di una trattenuta alla fonte, ovvero l'esecuzione da parte dell'emittente delle obbligazioni assunte sia divenuta illegale, l'emittente dovrà rimborsare, previa richiesta da parte dei portatori dei titoli, i titoli in tutto ma non in parte in conformità all'ordine di priorità dei pagamenti, da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, ovvero l'obbligo se così richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli emessi dall'emittente da rimborsare, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili *pro rata* senza alcuna priorità di rimborso tra di essi.

Rappresentante dei portatori dei titoli: Securitisation Services S.p.a., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli.

I titoli conterranno una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in merito alle modalità di nomina e sostituzione del rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità alla esperibilità di azioni dirette nei confronti della società emittente da parte dei singoli portatori dei titoli. Ai sensi dell'art. 15, al rappresentante dei portatori dei titoli è attribuito, nell'interesse dei portatori dei titoli, il potere di approvare modificazioni alle condizioni dell'operazione, ivi incluse le condizioni dei titoli.

Possibilità di nuove emissioni: la società emittente potrà emettere nuovi titoli o assumere finanziamenti, per anticipare in tutto o in parte e in una o più volte, il pagamento del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi crediti contributivi dall'I.N.P.D.A.P. in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, sempreché non ne risulti alterato il rating attribuito ai titoli in essere.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

SERIE A1

Importo: importo, variabile da nominali € 1.000.000.000,00 fino a nominali € 1.300.000.000,00, che, sommato all'importo dei titoli delle serie A2, A3 ed A4, non superi i nominali € 4.400.000.000,00. L'importo effettivo verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Cedole e date di pagamento: trimestrali (il giorno 21, se lavorativo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 marzo 2004.

Tasso d'interesse: Euribor 3 mesi, (interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine da determinarsi in prossimità del collocamento.

Rimborso: è previsto il rimborso in unica soluzione alla data di pagamento degli interessi che cade il 21 dicembre 2004 e ad ogni successiva data di pagamento degli interessi, subordinatamente alla sufficiente disponibilità di fondi come risultante, in base ai fondi disponibili dell'emittente, dall'ordine di priorità dei pagamenti previsto nella Convenzione tra creditori.

Scadenza stimata: il 21 dicembre 2004.

Scadenza legale: il 21 dicembre 2006.

SERIE A2

Importo: importo, variabile da nominali € 1.300.000.000,00 fino a nominali € 1.600.000.000,00, che, sommato all'importo dei titoli delle serie A1, A3 ed A4, non superi i nominali € 4.400.000.000,00. L'importo effettivo verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Cedole e date di pagamento: trimestrali (il giorno 21, se lavorativo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 marzo 2004.

Tasso d'interesse: Euribor 3 mesi, (interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine da determinarsi in prossimità del collocamento.

Rimborso: è previsto il rimborso in un'unica soluzione a decorrere dalla data di pagamento degli interessi che cade il 21 dicembre 2006 o, se successiva, alla prima data di pagamento degli interessi alla quale siano stati integralmente rimborsati i titoli della serie A1, subordinatamente alla sufficiente disponibilità di fondi come risultante dall'ordine di priorità dei pagamenti previsto nella Convenzione tra creditori.

Scadenza stimata: il 21 dicembre 2006.

Scadenza legale: il 21 dicembre 2008.

SERIE A3

Importo: importo, variabile da nominali € 700.000.000,00 fino a nominali € 1.000.000.000,00, che, sommato all'importo dei titoli delle serie A1, A2 ed A4, non superi i nominali € 4.400.000.000,00. L'importo effettivo verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Cedole e date di pagamento: annuali (il giorno 21 dicembre, se lavorativo), con prima cedola pagabile il 21 dicembre 2004 fino al 21 dicembre 2008 ovvero, se precedente, fino al verificarsi di un evento che determini l'obbligo per la società emittente di procedere al rimborso anticipato. Successivamente, trimestrali (il giorno 21, se lavorativo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre).

Tasso d'interesse: tasso fisso pari al tasso di mercato per operazioni di swap di durata pari alla durata attesa dei titoli della serie A3, maggiorato di un margine da determinarsi in prossimità del collocamento per le cedole di durata annuale. Le cedole trimestrali saranno indicizzate al tasso Euribor 3 mesi, maggiorato di un margine da determinarsi in prossimità del collocamento.

Rimborso: è previsto il rimborso in un'unica soluzione a decorrere dalla data di pagamento degli interessi che cade il 21 dicembre 2008 o, se successiva, alla prima data di pagamento degli interessi alla quale siano stati integralmente rimborsati i titoli della serie A2, subordinatamente alla sufficiente disponibilità di fondi come risultante dall'ordine di priorità dei pagamenti previsto nella Convenzione tra creditori.

Scadenza stimata: il 21 dicembre 2008.

Scadenza legale: il 21 dicembre 2010.

SERIE A4

Importo: importo, variabile da nominali € 500.000.000,00 fino a nominali € 900.000.000,00, che, sommato all'importo dei titoli delle serie A1, A2 ed A3, non superi i nominali € 4.400.000.000,00. L'importo effettivo verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Cedole e date di pagamento: trimestrali (il giorno 21, se lavorativo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre), con prima cedola pagabile il 21 marzo 2004.

Tasso d'interesse: Euribor 3 mesi, (interpolato per il primo periodo interessi) maggiorato di un margine da determinarsi in prossimità del collocamento.

Rimborso: è previsto il rimborso mediante ammortamento progressivo in relazione ai fondi disponibili dell'emittente, in base all'ordine di priorità dei pagamenti previsto nella Convenzione tra creditori a decorrere dalla data di pagamento degli interessi che cade il 21 dicembre 2008 o, se successiva, dalla prima data di pagamento degli interessi alla quale siano stati integralmente rimborsati i titoli della serie A3.

Scadenza stimata: graduale a decorrere dal 21 dicembre 2008.

Scadenza legale: il 21 dicembre 2015.

ALLEGATO 3

TABELLA DI CONVERSIONE

Anno di Scadenza 1 (Anno Scadenza)	Anno di Scadenza 2 (Anno utilizzato per la compensazione)									
	2003/04	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013/14
2003/04	100%	200%	300%	333%	333%	333%	333%	333%	333%	333%
2005/06	100%	100%	100%	133%	167%	200%	233%	267%	300%	333%
2007/08	100%	100%	100%	100%	100%	120%	140%	160%	180%	200%
2009	100%	100%	100%	100%	100%	100%	117%	133%	150%	167%
2010-2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

03A13069

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Agrigento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1337/2003 del 16 ottobre 2003, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in viale Cannatello «Villaggio Mosè» - Agrigento, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 1406/2003 del 3 novembre 2003, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Agrigento ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per il giorno 31 ottobre 2003 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Agrigento è accertato per il giorno 31 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A12989

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 novembre 2003.

Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica Popolare Cinese.

IL VICE MINISTRO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «disposizioni in materia di commercio estero», ed in particolare l'art. 25 dello stesso, a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo è attribuita alla Simest S.p.a.;

Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione delle partecipazione della Simest S.p.a. a società ed imprese all'estero;

Vista la delibera del CIPE n. 87 in data 24 ottobre 2002, con la quale:

1. Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)* della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale prevede che, nel triennio 1999-2001, le giacenze sul fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (cooperazione allo sviluppo), siano impiegate dal Ministero del commercio con l'estero per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal decreto legislativo n. 143/1998;

2. Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1561/2002, è stato apportato nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive — capitolo n. 8311 (U.P.B. 5232) «Somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo» — una variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2002, di € 10.329.138 rivenienti dalle giacenze di cui al predetto fondo rotativo per la cooperazione;

È stato disposto che:

a) lo stanziamento di € 10.329.138, di cui al precedente punto 2, disponibile per l'esercizio finanziario 2002 nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, è destinato al finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica Popolare Cinese da parte di piccole e medie imprese italiane;

b) alle partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a., mediante l'utilizzo del suddetto importo, non si applicano i limiti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, come specificati nella delibera del CIPE, in data 9 giugno 1999;

c) spetta al Ministero delle attività produttive disciplinare le finalità e le modalità di utilizzo dello stanziamento in questione;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto della quale il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE, per il finanziamento di operazioni di venture capital e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Considerato, infine, che:

ai sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. può acquisire fino al 25% del capitale sociale delle società

partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attività della Simest S.p.a. dalla delibera del CIPE del 9 giugno 1999, n. 87;

occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra la suddetta legge e la delibera del CIPE in data 24 ottobre 2002 sopra indicata, al fine di contenere la partecipazione pubblica entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;

Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto 2003 con i quali è stato istituito il comitato di indirizzo e di rendicontazione, nonché definiti i suoi compiti e la sua composizione;

Visto il proprio decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 17 dicembre 2002 e l'atto aggiuntivo stipulato in data 24 marzo 2003 tra il Ministero delle attività produttive e la Simest S.p.a. concernenti la gestione di un fondo rotativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 concernente l'attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive, on. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10 della legge n. 400/1998;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione del fondo rotativo

1. La somma di € 10.329.138, di cui alla delibera del CIPE richiamata in premessa, costituisce il fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica Popolare Cinese.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:

stanziamento: importo complessivo pari a € 10.329.138 trasferiti alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le finalità qui stabilite;

società destinatarie e investimento: piccole e medie imprese italiane che rientrano nei parametri fissati dalle norme C.E. in vigore, anche in associazione con altre imprese nazionali, che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Repubblica Popolare Cinese;

intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sul fondo rotativo di cui al successivo art. 3, in nome e per conto del Ministero delle attività produttive, direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, di quote del capitale dell'investimento;

intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte di Simest S.p.a. in nome e per conto proprio, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'investimento;

comitato: il comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il decreto di cui in premessa;

Ministero: il Ministero delle attività produttive, direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui è stata attribuita la gestione degli interventi agevolati finanziati con le disponibilità dei fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 3.

Fondo rotativo

1. La somma di € 10.329.138 — nelle disponibilità della direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, capitolo 8311 — che costituisce il fondo rotativo, è a disposizione del soggetto gestore, affinché la impieghi per gli interventi.

Art. 4.

Finalità e campo di applicazione

1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 3 è aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a.;

2. L'intervento sommato a quello della Simest S.p.a. non può essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani; l'intervento non può determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest S.p.a.

Art. 5.

Comitato di indirizzo e di rendicontazione

Il comitato di indirizzo e di rendicontazione istituito con decreto n. 397 del 3 giugno 2003, i cui compiti e la cui composizione sono stati definiti con decreto n. 404 del 26 agosto 2003, è l'organismo competente a deliberare sulla concessione dell'intervento a valere sulle disponibilità del fondo rotativo.

Art. 6.

Richieste di intervento

1. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Simest S.p.a., che le istruisce, e devono contenere la dichiarazione di piena conoscenza del funzionamento del fondo.

2. Entro trenta giorni dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. sull'intervento di sua competenza, ovvero, se questa è stata già adottata, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al comitato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

Art. 7.

Controlli

1. Il comitato può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte della direzione generale per le politiche di internazionalizzazione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il comitato trasmette al Ministero ed alla Simest S.p.a. il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza.

3. I costi dei controlli sono a carico del fondo rotativo.

Art. 8.

Modalità di acquisizione e di cessione delle partecipazioni

1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, è determinato con gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990.

2. Alle società destinatarie dell'intervento non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

3. Il comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, può adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o sulle quote il comitato deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non può essere inferiore al tasso di riferimento.

Art. 9.

Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore, oltre a curare la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del comitato, anche con mezzi mediatici, provvede all'istruttoria delle domande di intervento ed effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto al precedente art. 8.

2. Predispone anche il rendiconto annuale del fondo rotativo, di cui tiene la contabilità.

Art. 10.

Convenzione Ministero - Simest S.p.a.

1. I rapporti fra il Ministero ed il soggetto gestore sono regolati da atto aggiuntivo alla convenzione e successive integrazioni indicate nelle premesse.

2. I corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonché le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere sono a carico del fondo.

Art. 11.

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 novembre 2003

Il vice Ministro: URSO

03A13068

DECRETO 20 novembre 2003.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2002 (14º) del «settore industria» - Elenco delle domande inserite nella graduatoria dei «grandi progetti» dell'obiettivo 1 da agevolare con le risorse finanziarie di cui alla misura 1.9 del P.O.R. Puglia 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000, n. 930035 del 5 febbraio 2001, n. 900119 del 23 febbraio 2001, n. 900919 del 12 settembre 2001, n. 900005 dell'8 gennaio 2002, n. 900012 del 14 gennaio 2002, n. 900185 del 7 maggio 2002, n. 900345 del 19 settembre 2002 e n. 900444 del 12 novembre 2002;

Visti i decreti ministeriali del 6 novembre 2001 e dell'8 ottobre 2002 con i quali, sono stati fissati i termini di presentazione delle domande relative al bando del «settore industria» del 2002;

Visto il proprio decreto 27 maggio 2003 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando «industria» del 2002 (14º bando) e, tra queste, quella relativa ai «grandi progetti» dell'obiettivo 1;

Visto il Complemento di programmazione del POR Puglia 2000-2006 e in particolare, la misura 1.9 «Interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili»;

Considerato che il predetto Complemento di programmazione prevede che la misura 1.9 sia attuata attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione tra la regione Puglia e il Ministero delle attività produttive stipulata in data 10 dicembre 2001;

Vista la nota n. 38/5333 del 1º ottobre 2003 della regione Puglia che, a chiarimento ed integrazione dei

criteri indicati nella predetta convenzione, richiede di impegnare le risorse del predetto P.O.R. tramite lo scorrimento, ove occorra, anche della graduatoria dei «grandi progetti» ed individua nella domanda avanzata da Powerflor S.r.l. (prog. 78621-12) a valere sul predetto 14° bando un progetto in piena sintonia con gli obiettivi del P.O.R.;

Visto l'atto dirigenziale n. 236 del 16 ottobre 2003 con il quale la regione Puglia impegna risorse finanziarie pari a complessivi € 20.883.879,00 da destinare ad interventi compatibili con il proprio P.O.R. 2000-2006;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. L'iniziativa di cui alla domanda di agevolazioni prog. n. 78621-12, avanzata dalla Powerflor S.r.l. a valere sul 14° bando del settore industria del 2002 della legge n. 488/1992 ed inserita in posizione n. 39 della graduatoria dei «grandi progetti» dell'obiettivo 1, non agevolata in sede di formazione della graduatoria medesima, è compatibile con il P.O.R. Puglia 2000-2006 ed agevolabile con le risorse di cui alle premesse, rese disponibili dalla regione a valere sulla misura 1.9 del P.O.R. medesimo. In favore della stessa è emanato in pari data il relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.

Roma, 20 novembre 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

03A13076

DECRETO 20 novembre 2003

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2000 (8°), bando del 2001 (11°) e bando del 2002 (14°) del «settore industria» - Elenco delle domande inserite nelle graduatorie speciale e ordinaria della regione Molise agevolate con le risorse nazionali e da agevolare, in sostituzione di queste ultime, con le risorse finanziarie di cui alla misura 4.1-azione 4.1.1-intervento A del POR Molise 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000, n. 930035 del 5 febbraio 2001, n. 900119 del 23 febbraio 2001, n. 900919 del 12 settembre 2001, n. 900005 dell'8 gennaio 2002, n. 900012 del 14 gennaio 2002, n. 900185 del 7 maggio 2002, n. 900345 del 19 settembre 2002 e n. 900444 del 12 novembre 2002;

Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000 e successive rettifiche con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord, sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000;

Visti i decreti ministeriali del 21 dicembre 2000, del 6 giugno 2001 e dell'8 ottobre 2002 con i quali sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome concernenti le priorità regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale nonché la formazione delle graduatorie speciali con riferimento alle domande del «settore industria» rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002;

Visti i propri decreti del 10 luglio 2001, del 12 febbraio 2002 e del 27 maggio 2003 concernenti la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni rispettivamente dei bandi «industria» del 2000 (8° bando), del 2001 (11° bando) e del 2002 (14° bando) e, tra queste, quelle speciali e ordinarie della regione Molise;

Visto il Complemento di programmazione del POR Molise 2000-2006 e in particolare, la misura 4.1 azione 4.1.1. «Sostegno e creazione di nuove imprese»;

Considerato che il predetto Complemento di programmazione prevede che l'azione 4.1.1, per le aree Sostegno transitorio a titolo Obiettivo 1, sia attuata attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione tra la regione Molise e il Ministero delle attività produttive stipulata in data 10 settembre 2003, con la quale la regione medesima dispone la destinazione di risorse aggiuntive a valere sull'azione 4.1.1 del POR 2000-2006, per un importo complessivo di 10.991.143,28 euro da assegnare alle iniziative già agevolate con risorse nazionali dei bandi 2000, 2001 e 2002 del «settore industria» secondo i criteri e le modalità di seguito riportati:

a partire dall'8° bando e fino al 14° bando si finanziano prioritariamente secondo l'ordine della graduatoria speciale e successivamente di quella ordinaria, le iniziative promosse dalle P.M.I. già agevolate con le risorse nazionali relative alle aree depresse, con la contestuale sostituzione delle stesse, e che hanno già ottenuto almeno una erogazione alla data del 31 agosto 2003;

con le risorse residuali si finanziano le iniziative già agevolate come sopra a partire dall'undicesimo bando che alla predetta data non hanno ottenuto alcuna erogazione;

le risorse nazionali rinvenienti dalle predette operazioni vengono utilizzate in favore delle iniziative non agevolate o agevolate parzialmente scorrendo la graduatoria speciale e poi quella ordinaria del quattordicesimo bando;

le risorse nazionali che residuano dalle suddette operazioni vengono destinate al bando «industria» del 2003 (17°).

Rilevate, secondo il criterio sopra descritto, le iniziative compatibili con il POR Molise 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, tenuto altresì conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera *a)* del citato testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le risorse finanziarie previste nell'ambito del POR Molise 2000-2006, a valere sull'azione 4.1.1 del POR medesimo di cui alle premesse, rese disponibili dalla Regione per lo scorrimento delle graduatorie speciale e ordinaria del bando «industria» del 2000 (8° bando), 2001 (11° bando) e 2002 (14° bando) della legge n. 488/1992, sono assegnate alle iniziative agevolate secondo i criteri riportati nelle premesse. Le iniziative citate sono quelle indicate nell'elenco riportato all'allegato 1 al presente decreto.

2. Le risorse nazionali rinvenienti dalle succitate assegnazioni, pari a 9.413.516,77 euro, vengono destinate alle iniziative non agevolate o agevolate parzialmente dalle graduatorie speciale ed ordinaria della regione Molise del bando industria 2002 (14° bando) della legge n. 488/1992. L'unica iniziativa interessata è quella di cui alla domanda di agevolazioni prog. n. 92156-12, avanzata dalla Fonderghisa S.p.a. ed inserita in posizione n. 11 della graduatoria ordinaria ed agevolata parzialmente in sede di formazione della graduatoria medesima. La stessa è compatibile con il P.O.R. Molise 2000-2006 ed ora agevolabile totalmente con le risorse nazionali di cui alle premesse. In favore della stessa è emanato in pari data il relativo decreto integrativo di concessione provvisoria delle agevolazioni.

3. Le risorse nazionali residue pari a 4.970.912,77 euro, vengono destinate alle graduatorie del bando del «settore industria» del 2003.

Roma, 20 novembre 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO 1

Elenco delle iniziative delle graduatorie speciale e ordinaria della regione Molise, dei bandi del settore industria del 2000 (8° bando), 2001 (11° bando) e 2002(14° bando) della legge n.488/1992 già agevolate in sede di formazione delle graduatorie medesime con le risorse nazionali relative alle aree depresse da sostituire con quelle a valere sulle risorse di cui l'azione 4.1.1. "Sostegno e creazione di nuove imprese" del POR Molise 2000-2006.

POSIZ GRAD	BANDO	NUMERO PROGETTO	TIPO GRAD	OB.	DITTA	AGEVOLAZIONE CALCOLATA (euro)
1	8	61707-11	SPEC	1ST	S.I.P.A.	621.994,86
5	8	62346-11	SPEC	1ST	CESACO	436.798,59
7	8	74151-11	SPEC	1ST	D'ANDREA MOLISE	175.612,72
10	8	66179-11	SPEC	1ST	ANSAMO	285.445,72
12	8	61926-11	SPEC	1ST	MATEM	91.381,88
3	11	51157-11	L488	1ST	MEDIWORLD PRODUCTION	644.880,00
5	11	52043-11	L488	1ST	GEO IMPIANTI	575.406,00
6	11	39957-11	L488	1ST	STAMEC	348.164,00
9	11	72233-11	L488	1ST	C.P.M.	752.901,00
9	11	93442-11	SPEC	1ST	ELETTROPLASTICA FILIGNANESE	366.746,00
10	11	51894-11	SPEC	1ST	I.M.G. DI ROSSI ADELIO E C.	201.975,00
10	11	71476-11	L488	1ST	PRECAL - SISTEMI INDUSTRIALI	1.194.006,00
11	11	75689-11	SPEC	1ST	SOCIETA' MERIDIONALE INERTI - S.M.I.	1.012.482,00
13	11	71475-11	L488	1ST	SO.TE.A - SOCIETA' TECNOLOGIE AVANZATE	603.231,00
14	11	71473-11	L488	1ST	M.C. GROUP MOLISE CONGLOMERATI	139.800,00
15	11	38602-12	L488	1ST	CIPULLO GIANCARLO	139.785,00
2	14	97317-12	SPE	1ST	D'ANDREA MOLISE	79.438,00
5	14	82119-12	SPE	1ST	TIS - TECNICHE IDRAULICO STRADALI	243.372,00
6	14	91298-12	SPE	1ST	CANTIERI NAVALI TERMOLI	248.286,00
8	14	82788-12	SPE	1ST	ASS EL	411.098,00
10	14	77900-12	L488	1ST	SOCIETA' MERIDIONALE INERTI SMI	840.813,00

03A13082

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003.

Finanziamenti pubblici per interventi in materia di realizzazione di infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal nord-Africa all'Italia. (Deliberazione n. 71/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che prevede la concessione di contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal nord-Africa all'Italia;

Visti in particolare del predetto art. 27:

il comma 3 che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'approvazione del finanziamento degli interventi su proposta del Ministro delle attività produttive;

il comma 4 con il quale si autorizza la spesa, relativa ai suddetti interventi, di 18.000.000,00 euro per l'anno 2002, di 79.519.000,00 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000,00 euro per l'anno 2004;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che prevede l'esclusione dall'applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, introdotta con il decreto medesimo, per gli appalti da aggiudicarsi in base ad accordi conclusi con uno o più Stati estranei all'Unione europea, relativi a servizi di interesse comune ai soggetti firmatari e sottoposti a norme procedurali specifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visti gli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, che attribuisce a titolo di concessione esclusiva al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. le attività di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica, compresa la gestione unificata della rete nazionale, nonché la successiva convenzione stipulata tra Ministero dell'industria commercio ed artigianato e GRTN S.p.a. che prevede per quest'ultimo la facoltà di attuare interventi di potenziamento e sviluppo della rete mediante la realizzazione di nuove linee e stazioni elettriche;

Tenuto conto dei protocolli di intesa siglati in data 3 ottobre 2001 e 16 luglio 2003 tra il Governo italiano e alcuni Stati del nord-Africa nel quadro degli Accordi di cooperazione energetica nel settore del gas e dell'elettricità, che prevedono tra l'altro la realizzazione di studi di fattibilità per lo sviluppo delle interconnessioni delle reti energetiche dei Paesi interessati;

Considerato che occorre fissare le linee generali di indirizzo per l'attuazione della normativa in argomento, in linea con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, con la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998 in materia di mercato del gas naturale, nonché la decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 che stabilisce un insieme di orientamenti alle reti transeuropee nel settore dell'energia, anche ai fini della concessione del contributo comunitario di cui al regolamento n. 2236/95/CE;

Considerato che è opportuno operare un riparto programmatico dei fondi, definiti dalla norma in questione, tra le tipologie di intervento individuate dalla stessa, tenendo conto sia della fase di realizzazione degli interventi che dell'esigenza di attivare specifici studi di fattibilità;

Ritenuto che, per la natura di pubblico servizio che rivestono gli interventi nel settore energetico e per gli accordi internazionali presi dal Governo sopra citati, è opportuno attivare al più presto gli interventi previsti dalla norma in argomento con particolare riguardo agli studi di fattibilità che si riferiscono alla fase conoscitiva necessariamente propedeutica alla decisione di realizzazione dell'investimento;

Ritenuto opportuno delineare le linee guida per l'attivazione dello strumento agevolativo, tenuto conto di quanto previsto dal citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dall'analoga misura di incentivazione adottata in ambito comunitario;

Vista la proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Gli stanziamenti previsti dal comma 4 dell'art. 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ammontano complessivamente a 233,6 Meuro per gli anni 2002-2004, sono ripartiti in via programmatica, sulla base delle indicazioni di cui in premessa, tra gli interventi previsti al comma 1 della medesima norma nella misura di seguito indicata:

2,0 Meuro per gli studi di fattibilità inerenti la realizzazione di un elettrodotto dal nord dell'Africa all'Italia;

231,6 Meuro per gli studi di fattibilità e la realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale, di particolare rilevanza strategica, con particolare riguardo alla costruzione del metanodotto dall'Algeria all'Italia attraverso la Sardegna nonché per la realizzazione di terminali di rigassificazione. Più dettagliatamente: il 20% dei predetti 231,6 Meuro, pari a 46,32 Meuro, è assegnato ai citati studi di fattibilità, compresi i servizi di ingegneria di base, mentre l'80%, pari a 185,28 Meuro, è destinato agli interventi relativi al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale, compresi i servizi di ingegneria connessi;

2. All'onere relativo agli interventi di cui al precedente punto 1 si provvede a valere sui fondi assegnati dal comma 4 dell'art. 27, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 per gli anni 2002 e 2003.

3. Il Ministro delle attività produttive con proprio decreto individua le linee generali per l'attivazione dei contributi di cui al punto 1, i requisiti di validità dei progetti, in relazione agli obiettivi indicati dalla legge in materia dì sicurezza degli approvvigionamenti di gas e di crescita del mercato energetico, anche in termini di valutazione tecnico-economica degli effetti di incremento della capacità e dell'efficienza delle infrastrutture nel quadro complessivo del sistema del gas naturale, e sulla base di specifiche procedure di assegnazione articolate secondo i principi e le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e nel rispetto della normativa comunitaria.

4. Il decreto di cui al punto 3 deve prevedere un contributo in conto capitale fino al 50% delle spese ammissibili per la redazione degli studi di fattibilità di cui al punto 1, compresi i servizi di ingegneria di base, mentre per la realizzazione delle opere, compresi i servizi di ingegneria connessi, la concessione di un finanziamento agevolato fino al 25 % delle spese ammissibili. Il finanziamento agevolato concesso è rimborsato al tasso di interesse dello 0,50% annuo. La decorrenza del rimborso inizia un anno dopo la conclusione del piano delle erogazioni e comunque non oltre 5 anni dalla data di emanazione del provvedimento di concessione, secondo un piano pluriennale di rientro a rate costanti di capitale ed interessi della durata di 5 anni, con rate annue di rimborso con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno.

5. Il finanziamento dei singoli interventi è approvato da questo Comitato su proposta del Ministro delle attività produttive.

6. La concessione dei contributi in favore dei programmi di cui al punto 1 della presente delibera è subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

7. Al Ministero delle attività produttive, ai sensi delle discipline vigenti in materia, spettano le funzioni di controllo, verifica e monitoraggio delle iniziative, da espletarsi opportunamente nelle progressive fasi di realizzazione dei programmi approvati, presentando a questo Comitato una relazione annuale sull'andamento di tutto il programma. La prima relazione dovrà essere presentata entro dicembre 2004.

Roma, 29 settembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2003.
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanza, foglio 316

03A12975

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003.

Primo programma delle infrastrutture strategiche. Legge n. 443/2001 - Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.. Modifica deliberazioni. (Deliberazione n. 72/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in attuazione del quale questo Comitato — con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.) — ha approvato il primo programma delle opere strategiche che include il «progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia: sistema MO.S.E.»;

Visto l'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel suddetto programma;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001 e che in particolare, all'art. 16, richiama le previsioni della citata legge n. 798/1984, nonché quelle delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modifiche ed integrazioni, del pari relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia;

Visti in particolare l'art. 1 della legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità delle istruttorie e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi del quale una quota degli importi di cui al citato art. 13 della legge n. 166/2002 può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6 della richiamata legge n. 798/1984, con le modalità ivi previste, nonché degli interventi previsti dalle relative ordinanze di protezione civile;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare le altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli Istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 58/2003), con la quale questo Comitato ha preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul menzionato progetto ed ha assegnato all'opera, a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo complessivo di 450 Meuro in termini di volume di investimento, articolandolo nel triennio 2002-2004 e quantificando la quota massima annua di contributo imputabile ai diversi limiti quindicennali di impegno;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha rideterminato le quote di contributo assegnate alle opere strategiche fino ad allora finanziate in relazione all'intervenuta riduzione del saggio di interesse e ferma restando l'entità delle risorse attribuite in termini di volumi di investimento, individuando - per quanto concerne in particolare l'intervento sopra menzionato - il soggetto aggiudicatore nel «Consorzio Venezia Nuova» e ridefinendo la quota massima di contributo ex art. 13 della legge n. 166/2002, che è stata integralmente imputata al limite di impegno decorrente dal 2002;

Considerato che, con nota pervenuta in data odierna, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formalizzato la proposta di modificare parzialmente l'assegnazione di cui sopra sulla scorta delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale istituito dall'art. 4 della legge n. 798/1984 ed al quale è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo degli interventi previsti dalla legge stessa;

Considerato che la legge n. 798/1984 e l'art. 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, richiamato nella delibera del suddetto Comitato interministeriale, prevedono l'acquisizione del parere del Comitato medesimo ai fini del riparto delle somme finalizzate alla salvaguardia di Venezia tra Stato ed altri enti territoriali per gli interventi di rispettiva competenza;

Considerato che, con legge 29 marzo 1999, n. 11, la regione Veneto ha proceduto all'istituzione del comune di Cavallino Treporti mediante scorporo di parte del territorio del comune di Venezia;

Preso atto che le indicazioni di cui alla menzionata delibera del suddetto Comitato interministeriale circa la destinazione di parte delle risorse assegnate al progetto MO.S.E. ad interventi di competenza di Comuni incidenti sull'area è coerente con le previsioni del citato art. 80, comma 28 della legge n. 289/2002;

Preso atto che nella suddetta delibera il riparto tra Stato e Comuni è stato effettuato in termini di limiti di impegno e che le quote ivi considerate vanno riparametrate in base alla rideterminazione operata con la delibera n. 63/2003;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ribadisce la proposta di modifica dell'assegnazione al progetto MO.S.E. nei termini sopra prospettati;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero della economia e delle finanze;

Delibera:

1. Le risorse assegnate, in termini di limite di impegno, al «progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.» sono così ripartite:

Voce	Quota limite di impegno	Soggetto aggiudicatore
1. Progettazione e realizzazione opere di regolazione delle maree e opere complementari.	36,33320	Consorzio Venezia Nuova
2. Progettazione e realizzazione interventi di cui all'art. 6, lettere *a-b-c*, della legge n. 798/1984		
2.1 Venezia (80%)	3,65200	Comune di Venezia
2.2 Chioggia (15%)	0,68535	» »
2.3 Cavallino Treporti (5%)	0,22845	» »
Subtotale . . .	4,56580	
3. Totale (1+2)	40,89900	

La quota di contributo complessivamente assegnata, pari a 40,899 Meuro, resta imputata sul primo limite di impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2002.

Il soggetto indicato quale «aggiudicatore» nel prospetto di cui al presente punto è, ai sensi del decreto interministeriale citato in premessa, abilitato a contrarre i mutui o ad effettuare le altre operazioni finanziarie di cui al citato art. 13 della legge n. 166/2002. Il comune di Venezia provvederà a trasferire ai comuni di Chioggia e di Cavallino Treporti gli importi di loro spettanza.

2. Le risorse riservate alla progettazione e realizzazione delle opere di regolazione delle maree e delle opere complementari sono utilizzate secondo le priorità definite dall'Amministrazione concedente.

3. Gli importi di cui al n. 2 del prospetto riportato al punto 1 della presente delibera sono ripartiti direttamente dalle Amministrazioni comunali e sono destinati all'attuazione di interventi riconducibili alle tipologie di cui alle lettere *a-b-c-* dell'art. 6 della legge n. 798/1984 e ricompresi in piani-programmi approvati dal Comitato previsto dall'art. 4 della stessa legge.

Resta nella competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile la questione relativa all'eventuale destinazione di quota degli importi assegnati al comune di Venezia al finanziamento dell'attività del Commissario delegato al traffico acqueo nella laguna di Venezia, istituito con ordinanza n. 3170 del 27 dicembre2001.

Roma, 29 settembre 2003

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2003.
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro 6 Economia e finanze, foglio n. 317

03A12976

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 112116 in data 3 novembre 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Bergamo ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 24 ottobre 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 24 ottobre 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Bergamo, il giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 2003

Il direttore regionale reggente: PALITTA

03A12947

DECRETO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 27052 in data 29 ottobre 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Breno ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 24 ottobre 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 24 ottobre 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Breno, il giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 2003

Il direttore regionale reggente: PALITTA

03A12948

DECRETO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Erba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 15310 in data 24 ottobre 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Erba ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 24 ottobre 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 24 ottobre 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Erba, il giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 2003

Il direttore regionale reggente: PALITTA

03A12949

DECRETO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Gardone V.T.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 23584 in data 24 ottobre 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Gardone V.T. ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 24 ottobre 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 24 ottobre 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Gardone V.T., il giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 2003

Il direttore regionale reggente: PALITTA

03A12950

DECRETO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Gallarate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 65428 in data 27 ottobre 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Gallarate ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 24 ottobre 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 24 ottobre 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Gallarate, il giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 2003

Il direttore regionale reggente: PALITTA

03A12951

DECRETO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio atti giudiziari - sezione staccata dell'ufficio locale di Milano 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 122371 in data 30 ottobre 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Milano 1, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio atti giudiziari - sezione staccata dell'U.L. di Milano 1, il giorno 24 ottobre 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 24 ottobre 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio atti giudiziari - sezione staccata dell'ufficio locale di Milano 1, il giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 2003

Il direttore regionale reggente: PALITTA

03A12954

DECRETO 20 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Verolanuova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 26054 in data 27 ottobre 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Verolanuova, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 24 ottobre 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 24 ottobre 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Verolanuova, il giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 novembre 2003

Il direttore regionale reggente: PALITTA

03A12955

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici di Bologna 2, Ferrara, Fidenza, Guastalla, Sassuolo, Reggio Emilia, Parma e relativa sezione staccata di Borgo Val di Taro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Bologna 2, Ferrara, Fidenza, Guastalla, Sassuolo, Reggio Emilia, Parma e relativa sezione staccata di Borgo Val di Taro, il giorno 24 ottobre 2003.

Motivazioni.

Causa massiccia adesione del personale allo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A12909

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici di Cuorgnè, Ivrea, Rivoli, Torino 1, Torino 2, Torino 3, Alessandria, Casale Monferrato, Vercelli, Verbania, Cuneo, Bra e Saluzzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici di Cuorgnè, Ivrea, Rivoli, Torino 1, Torino 2, Torino 3, Alessandria, Casale Monferrato, Vercelli, Verbania, Cuneo, Bra e Saluzzo nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, UNSA-CONFSAL, CIB-UNICOBAS, COBAS, SIN.COBAS, CISAL, UGL, DIRSTAT per l'intera giornata del 24 ottobre 2003, si è verificato l'irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Cuorgnè, Ivrea, Rivoli, Torino 1, Torino 2, Torino 3, Alessandria, Casale Monferrato, Vercelli, Verbania, Cuneo, Bra e Saluzzo.

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte, con nota prot. n. PLR/GB/1003/2003 dell'11 novembre 2003, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 24 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A13073

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici di Pinerolo, Moncalieri, Torino 4, Tortona e Santhià.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici di Pinerolo, Moncalieri, Torino 4, Tortona e Santhià nel giorno 24 ottobre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, UNSA-CONFSAL, CIB-UNICOBAS, COBAS, SIN.COBAS, CISAL,UGL, DIRSTAT per l'intera giornata del 24 ottobre 2003, si è verificato l'irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Pinerolo, Moncalieri, Torino 4, Tortona e Santhià.

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte, con nota prot. n. PLR/GB/1003/2003 dell'11 novembre 2003, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 24 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A13074

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici di Arona e Borgomanero.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici di Arona e Borgomanero nel giorno 7 novembre 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CUB,USI-AIT e RDB pubblico impiego per l'intera giornata del 7 novembre 2003, si è verificato l'irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Arona e Borgomanero.

Il Garante del contribuente - ufficio del Piemonte, con nota prot. n. PLR/GB/1013/2003 del 14 novembre 2003, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 24 novembre 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A13075

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 16 ottobre 2003, prot. n. 311940 del direttore dell'ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari, sede di via Roma, 53;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato per consentire la disinfestazione dei locali del suddetto ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Sassari, sede di via Roma, 53, è accertato come segue:

il giorno 31 ottobre 2003 dalle ore 8 alle 14.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 11 novembre 2003

Il direttore regionale: MARTINI

03A12988

DECRETO 12 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare - circoscrizione Napoli 3 dell'Ufficio provinciale del territorio di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'Agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Napoli n. 795137 del 4 novembre 2003 e la nota n. 541 del 31 ottobre 2003 con le quali è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della circoscrizione Napoli 3 di codesto ufficio, verificatosi il giorno 24 ottobre 2003 per l'intera giornata lavorativa a seguito dello sciopero generale;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso da evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 1143 del 12 novembre 2003, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare - circoscrizione Napoli 3 dell'ufficio provinciale del territorio di Napoli è accertato come segue:

giorno 24 ottobre 2003 - intera giornata lavorativa;

regione: Campania;

ufficio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Napoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 novembre 2003

Il direttore regionale reggente: AGRUSTI

03A12952

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'Agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. n. 98891 del 27 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali per il giorno 24 ottobre 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento nel giorno 24 ottobre 2003, è dipeso dalla totale adesione del personale allo sciopero nazionale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 1273 del 4 novembre 2003 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Piacenza per l'intera giornata del 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A12983

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi ipotecari dell'Ufficio provinciale di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'Agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. n. 215293 del 24 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Rimini, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi ipotecari nella giornata del 24 ottobre 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento il giorno 24 ottobre 2003, è dipeso dalla totale adesione del personale allo sciopero nazionale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 1277 del 4 novembre 2003 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Rimini;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi ipotecari dell'ufficio provinciale di Rimini per l'intera giornata del 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A12984

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'Agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. n. 217607 del 24 ottobre 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Modena, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi ipotecari nella giornata del 24 ottobre 2003;

Accertato che il mancato funzionamento il giorno 24 ottobre 2003, è dipeso dalla totale adesione del personale allo sciopero nazionale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 1275 del 4 novembre 2003 dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Modena;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Modena per l'intera giornata del 24 ottobre 2003.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 14 novembre 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A12985

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Verbania.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Verbania in data 10 novembre 2003, prot. n. 88145, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione della procedura territorio in ambiente Web avvenuta i giorni 3 e 4 novembre 2003;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 11 novembre 2003, prot. n. 1006/03;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

i giorni 3 e 4 novembre 2003;

regione Piemonte: ufficio provinciale di Verbania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A12986

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cuneo - Servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Cuneo in data 31 ottobre 2003, prot. n. 376129, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Cuneo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa di un hard disk avvenuta il giorno 30 ottobre 2003;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 4 novembre 2003, prot. n. 984/03;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 30 ottobre 2003;

regione Piemonte: ufficio provinciale di Cuneo - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 novembre 2003

Il direttore regionale: MAGGIO

03A12987

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di San Remo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Imperia in data 4 novembre 2003, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità Immobiliare di San Remo;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 24 ottobre 2003 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 17 novembre 2003, prot. n. 1810;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

regione Liguria: sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di San Remo - il giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSINI

03A13077

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Sarzana.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio

occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di La Spezia in data 3 novembre 2003, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto per il 24 ottobre 2003 che ha determinato il non funzionamento dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 21 novembre 2003, prot. n. 1832;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

regione Liguria: sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Sarzana - il giorno 24 ottobre 2003;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSINI

03A13078

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Savona in data 4 novembre 2003, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento della citata sezione staccata è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 24 ottobre 2003 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 17 novembre 2003, prot. n. 1810;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

regione Liguria: sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Finale Ligure - il giorno 24 ottobre 2003;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSINI

03A13079

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278,

con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Savona in data 4 novembre 2003, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso ufficio provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 24 ottobre 2003 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 17 novembre 2003, prot. n. 1810;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 24 ottobre 2003;

regione Liguria: ufficio provinciale di Savona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSINI

03A13080

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Imperia in data 4 novembre 2003, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dello stesso ufficio provinciale di Imperia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla mancanza di personale durante la giornata dello sciopero indetto per il 24 ottobre 2003 che ha determinato la chiusura al pubblico dell'ufficio medesimo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 17 novembre 2003, prot. n. 1810;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue:

il giorno 24 ottobre 2003;

regione Liguria: ufficio provinciale di Imperia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSINI

03A13081

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 25 novembre 2003.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 31 maggio 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'I.N.P.D.A.I.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 16358 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002 con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'I.N.P.D.A.I. dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 2578/PR del 30 aprile 2002;

Visto l'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che dispone la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (I.N.P.D.A.I.) e il trasferimento delle relative strutture e funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi con effetto dal 1° gennaio 2003;

Vista la nota n. 3007131 del 19 novembre 2003 con la quale l'I.N.P.S. ha richiesto la modifica dei dati catastali relativi ad un immobile individuato nell'allegato *A* al suddetto decreto n. 16358 del 31 maggio 2002;

Visto l'art. 6 del decreto dirigenziale n. 16358 del 31 maggio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 16358 emanato dal Direttore dell'agenzia del demanio in data 31 maggio 2002;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 16358 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002 è modificato come segue:

lo stabile sito in Milano - via Lorenteggio 31/2 - Stab. 586 - foglio 1-513 di cui alla pagina 77 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002 è identificato dalle particelle 9600-14-16-17-87-171 e 18 anziché 19;

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2003

Il direttore: SPITZ

03A13023

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 13 novembre 2003.

Programma commissariale di interventi strategico-emergenziali - Undicesimo stralcio operativo - Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 3: Piano strategico reti idriche - Procedure contabili. (Ordinanza n. 371).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile, n. 3196 del 12 aprile 2002, articolo 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 337 del 31 dicembre 2002 con la quale è stato approvato l'undicesimo stralcio operativo del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica, nel quale — area di intervento n. 3 finalizzata al risparmio

ed alla riqualificazione delle reti idriche dei centri abitati — è prevista la realizzazione del «Piano strategico reti idriche», volto al recupero di consistenti quantità di risorsa, con la realizzazione di opere di riqualificazione di reti;

Atteso che la predetta ordinanza prevede per la realizzazione del citato Piano strategico sulle reti idriche uno stanziamento complessivo di 90.000.000 euro;

Atteso che con ordinanza n. 350 del 12 maggio 2003, con la quale è stata data attuazione al Piano strategico reti idriche di cui all'ordinanza n. 337/2003, il finanziamento commissariale è stato destinato alle amministrazioni comunali che hanno partecipato al «Bando per la selezione delle proposte di finanziamento sulla Misura 1.1» pubblicato nel BURAS n. 22 del 29 luglio 2002 e risultano ricomprese nella graduatoria definitiva approvata con determinazione del direttore del servizio dighe e risorse idriche dell'assessorato regionale dei lavori pubblici in data 3 dicembre 2002 n. 1150/SDR, pubblicata nel BURAS n. 36 del 9 dicembre 2002;

Atteso che, con ordinanza n. 357 del 9 luglio 2003 è stato approvato l'elenco delle amministrazioni comunali ammissibili a finanziamento commissariale integrativo ed il relativo importo assegnabile;

Atteso che, con ordinanza n. 366 del 30 settembre 2003 è stato approvato il primo elenco di comuni ammessi a finanziamento;

Atteso che, con ordinanza n. 369 del 5 novembre 2003 è stato approvato il secondo elenco di comuni ammessi a finanziamento;

Atteso che si rende necessario attivare le procedure per l'erogazione del finanziamento commissariale ai comuni ricompresi nelle suddette ordinanze n. 366/2003 e n. 369/2003;

Atteso che l'art. 4 della sopracitata ordinanza del Commissario governativo n. 350/2003, prevede che il finanziamento commissariale venga messo a disposizione delle amministrazioni comunali su apposita contabilità speciale di tesoreria, da aprirsi, a titolarità del rappresentante legale dell'ente, presso la Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Cagliari;

Atteso che l'apertura ed il funzionamento di dette contabilità speciali è assoggettata all'osservanza delle disposizioni contenute nelle «Istruzioni generali sui servizi del Tesoro - libri 1° e 2°;

Atteso che l'attivazione delle citate contabilità speciali richiede per ciascun comune destinatario di finanziamento commissariale, una particolare organizzazione aggiuntiva in termini di risorse umane e di attrezzature, nonché l'adozione di una apposita procedura contabile adeguata alle circostanziate disposizioni contenute nelle richiamate «Istruzioni generali sui servizi del Tesoro»;

Atteso che si rende necessario semplificare le complesse e numerose procedure di contabilità sopra richiamate al fine di accelerare in modo rilevante i tempi di pagamento, in relazione all'esigenza, richiamata dalle suddette ordinanze commissariali, di garantire correntezza amministrativa dell'attività del Commissario e delle amministrazioni comunali, anche in riferimento ai tempi entro i quali devono essere realizzati gli interventi;

Ritenuto pertanto necessario, in ragione delle suesposte problematiche, individuare un percorso più snello nell'impianto contabile di trasferimento e gestione delle risorse commissariali al fine di rendere più agili e tempestive le relative procedure di spesa;

Atteso che tutti i comuni ricompresi nell'elenco di cui all'ordinanza n. 357/2003 sono assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed in particolare, alle disposizioni vigenti sulle contabilità speciali infruttifere;

Atteso altresì che sul piano sostanziale le contabilità speciali di cui al richiamato art. 4 dell'ordinanza n. 350/2003 hanno caratteristiche omologhe a quelle dei conti correnti infruttiferi accesi presso le Tesorerie provinciali dello Stato ai sensi della legge n. 720/1984, in quanto:

i fondi detenuti dalla Tesoreria statale sono in entrambi i casi utilizzabili solo al momento della effettiva spendita da parte dei titolari delle contabilità sopra citate;

sui fondi delle contabilità speciali e sui sotto conti infruttiferi non maturano interessi bancari attivi;

Ritenuto opportuno, in relazione a quanto sopra, trasferire le risorse commissariali a favore dei comuni mediante ordinativi di pagamento da disporre sulla contabilità speciale n. 1690/03 con riversamento delle somme sui sotto conti infruttiferi intestati ai comuni medesimi;

Ritenuto necessario, in virtù della particolare natura dei finanziamenti previsti dalle citate ordinanze, estendere ai comuni beneficiari le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione delle entrate a specifica destinazione stabilendo che:

il finanziamento erogato costituisce per il tesoriere del comune entrata con destinazione specifica ed è assoggettato alla disciplina delle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

è fatto obbligo al comune allocare in un distinto capitolo del proprio bilancio finanziario le somme rivenienti dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Considerata l'opportunità di emanare le conseguenti disposizioni intese a semplificare il sistema dei pagamenti come sopra delineato, e disciplinare l'utilizzo dei finanziamenti a destinazione vincolata;

Atteso che l'ordinanza n. 350/2003, art. 5, prevede che le economie realizzate a seguito della gara d'appalto, in proporzione alla quota di finanziamento commissariale, vengano decurtate dal quadro economico, e, ove sia stata già erogata la prima quota del finanziamento commissariale le stesse vengano restituite al Commissario governativo medesimo entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della gara;

Atteso che non essendo ancora stata versata la prima quota del finanziamento, i comuni che hanno già con-

cluso le procedure di gara e che hanno trasmesso il quadro economico rideterminato non hanno potuto dar corso alla restituzione delle economie;

Atteso inoltre che non sussistono le condizioni per provvedere al versamento della prima quota sull'importo del finanziamento commissariale già rideterminato al netto delle economie in quanto non tutti i comuni hanno concluso le procedure di gara ed inoltre la verifica dei quadri economici medesimi ai fini della determinazione dell'importo definitivo del finanziamento comporterebbe un aumento dei tempi di versamento incompatibili con l'urgenza di assicurare la disponibilità dei fondi ai comuni;

Ritenuto conseguentemente di dover provvedere all'erogazione della prima quota di finanziamento, nella misura stabilita del 70%, sulla base dell'importo globale indicato nelle ordinanze di attribuzione;

Atteso pertanto che l'importo definitivo del finanziamento commissariale verrà definito con successivo provvedimento a seguito di verifica dei quadri economici rideterminati inviati dai comuni ai sensi della sopracitata ordinanza n. 350/2003 mentre le economie costituiranno elemento di detrazione in sede di versamento del saldo finale;

O r d i n a:

Art. 1.

Procedure di attribuzione e di erogazione del finanziamento

1. L'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 350 del 12 maggio 2003 è sostituito dal seguente:

«1. Il finanziamento commissariale verrà messo a disposizione delle amministrazioni comunali di cui al precedente art. 3, comma 2, mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale di Tesoreria n. 1690/2003 intestata al presidente della regione-emergenza idrica, esigibili sui conti correnti infruttiferi accesi presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi delle disposizioni sulla tesoreria unica, di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Il finanziamento commissariale verrà riversato sulle predette contabilità infruttifere intestate ai comuni presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato come segue, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

70 per cento	Successivamente al provvedimento di attribuzione del finanziamento di cui al precedente art. 3, comma 2.
30 per cento a saldo, al netto dell'importo delle economie che verranno decurtate dal quadro economico	Entro 30 gg. dall'accertamento della regolare esecuzione dei lavori o del collaudo per spese rendicontate nella misura del 70% dell'importo del finanziamento commissariale.

Art. 2.

Utilizzazione delle entrate rivenienti del Commissario

1. I finanziamenti commissariali di cui all'ordinanza n. 350/2003 costituiscono per il tesoriere dell'ente entrate con specifica destinazione, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. È fatto obbligo al comune di allocare in un distinto capitolo del proprio bilancio finanziario le somme versate dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna.

Art. 3.

Rendicontazione contabile e monitoraggio

1. Il comma 1, dell'art. 9, dell'ordinanza commissariale n. 350 del 12 maggio 2003, è sostituito dal seguente:

«1. Le somme messe a disposizione delle amministrazioni comunali nelle sotto-contabilità infruttifere aperte presso le rispettive sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, sono utilizzate con atti a firma del dirigente del servizio finanziario o da un suo delegato, in conformità alle disposizioni sulla gestione del bilancio contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenute nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.».

2. Nel comma 2, terzo alinea, dell'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 350 del 12 maggio 2003, sono eliminate le seguenti parole:

«e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale».

Art. 4.

Economie - Somme non spese

1. Il comma 1, secondo capoverso, dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 350 del 12 maggio 2003 è così sostituito:

«I sub commissari di cui al successivo art. 7 dovranno comunicare all'ufficio del Commissario governativo, entro cinque giorni dalla conclusione della gara, il nuovo quadro economico rideterminato, sulla base del quale, previa verifica, con successivo provvedimento, verrà determinato l'importo del finanziamento commissariale al netto delle economie, proporzionali alla quota di finanziamento commissariale medesimo, conseguite a seguito della gara d'appalto. Non si farà luogo a nuova quantificazione del finanziamento commissariale laddove lo stesso risulta già determinato sul nuovo quadro economico decurtato delle economie.

Le economie di cui sopra verranno decurtate, unitamente alla quota commissariale di altre eventuali economie, dall'importo del saldo finale del finanziamento commissariale.».

Art. 5.

1. Le modalità operative e di dettaglio relative alla gestione dei fondi commissariali verranno rese note ai comuni interessati, con successive comunicazioni.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 350 del 12 maggio 2003, n. 357 del 9 luglio 2003, n. 366 del 30 settembre 2003, n. 369 del 5 novembre 2003.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 novembre 2003

Il Commissario governativo: MASALA

03A12907

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 novembre 2003.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2004 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi. (Provvedimento n. 2225).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive modificazioni ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed, in particolare, l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2139 del 20 dicembre 2002, con il quale è stata fissata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati, escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 2003 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2002 delle imprese di assicurazione si evidenzia che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 5,58%;

Ritenuta l'opportunità di fissare, per l'anno 2004, un'aliquota più contenuta rispetto a quella del 6,5% prevista nell'anno precedente;

Ritenuta l'opportunità di determinare la medesima aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Dispone:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 2004, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 6% dei predetti premi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A13070

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 18 novembre 2003, n. **52.**

Quote tabacco raccolto 2004. Data limite per registrazione trasferimenti di azienda. Schede di convalida. Domande nuovi produttori. Disposizioni sui trasferimenti di azienda.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali
Divisione PAGRVI
Divisione FEOGA
All'AVEPA
All'A.P.T.I.
All'Unitab
All'O.N.T. Italia
Alla Coldiretti - Dipartimento economico
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confagricoltura
Alla COPAGRI
Alla F.AGR.I.
Alla Confcooperative federagroalimentari
All'ANCA Lega Coop.
Alla O.I. Interbright
Alla O.I. Interorientali
All'Associazione interprofessionale tabacco
Alla S.G.S. Italia S.r.l.
All'Agrisian
e, per conoscenza:
Al Comando carabinieri - Politiche agricole

Premessa.

Il presente documento stabilisce le disposizioni procedurali in ordine all'attribuzione delle quote di produzione tabacco per il raccolto 2004, ai sensi del Reg. CEE n. 2848/98 della Commissione, con particolare riguardo al Titolo V, capp. I-V e relativi articoli, nonché della circolare MIPA n. 167/G del 2 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente al regime delle quote per il raccolto 2004, la data per il rilascio delle quote è fissata al 28 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 22, p. 3 del Reg. (CE) n. 2848/98 del 22 dicembre 1998.

Ai fini dell'applicazione del suddetto regime, si stabilisce che nella prima fase dovranno essere svolti, da parte dei produttori interessati, nonché dalle rispettive associazioni, gli adempimenti appresso descritti.

Adempimenti per i produttori associati al 15 novembre 2003.

A partire dal 26 novembre 2003, una volta completato il primo consolidamento degli albi soci per la campagna 2004, previsto dalla circolare AGEA n. 47 del 3 ottobre 2003 ai fini del riconoscimento delle associazioni, verrà attivata sul sistema informativo tabacco la funzione on-line di visualizzazione e stampa delle «Schede di convalida quota 2004», che sarà compito delle associazioni stampare e consegnare ai propri associati.

Contestualmente all'attivazione di tali funzioni, verrà spedito a ciascuna associazione l'elenco dei produttori per i quali è stata predisposta la «scheda di convalida quota», sul quale l'Associazione dovrà far apporre la firma da parte del produttore al momento della consegna della scheda di convalida.

Tale elenco, completo delle firme dei produttori, dovrà essere inviato all'AGEA entro il 7 gennaio 2004, con timbro e firma, pagina per pagina, del rappresentante dell'Associazione.

Nel caso in cui l'Associazione sia impossibilitata alla consegna della «Scheda», dovrà riportare sull'elenco, in luogo della firma, la motivazione sintetica della mancata consegna (es. produttore sconosciuto, deceduto, ecc...).

Si informa che le suddette schede di convalida riporteranno l'indicazione delle quote di produzione tabacco provvisorie, considerato che tali quote potranno essere soggette a revisione a seguito di:

penalizzazioni dovute a controlli in campo 2003;

adesioni e/o subentri relativi al programma di riscatto quote;

domande di cambio varietale 2004;

successive cessioni e/o acquisizioni di azienda.

Dopo avere ricevuto le schede di convalida, i singoli produttori associati dovranno verificare i dati anagrafici, il codice fiscale, la P. IVA e quelli relativi ai rappresentanti legali riportati sul modulo; nel caso in cui dovessero essere comunicate delle modifiche, il produttore dovrà informare la propria associazione, la quale si farà carico di prenderne nota per una successiva attività di regolarizzazione, soprattutto degli identificativi fiscali.

I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento (allegati CS1, CS2 e CS3), da utilizzare in fotocopia e da presentare alle proprie associazioni, potranno richiedere l'aggiornamento delle cessioni/acquisizioni di azienda.

A tal fine le associazioni, ricevute dai produttori le istanze di cui sopra da conservare nei rispettivi fascicoli aziendali, si avvarranno delle funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA, secondo i tempi e le modalità di seguito illustrate, analogamente a quanto già avvenuto per la scorsa campagna di attribuzione quote.

Il sistema informativo, messo a disposizione delle associazioni, prevede il caricamento delle cessioni/acquisizioni d'azienda, relative ai produttori storici e ai nuovi produttori, con le seguenti modalità:

caricamento da parte del cedente delle chiusure di cessione azienda relative ad atti di trasferimento provvisori scaduti anteriormente alla campagna 2004 (allegato CS1): le chiusure riguardano le cessioni di azienda distinte per periodo e azienda acquirente. Tale attività di caricamento dovrà essere effettuata tra il 7 gennaio 2004 e il 13 gennaio 2004 per consentire l'elaborazione ed il consolidamento della base dati ai fini dell'inserimento delle nuove cessioni/acquisizioni d'azienda, e sarà a carico delle associazioni dei produttori richiedenti;

caricamento delle domande di acquisizione aziende, con decorrenza dal 2004, da parte dei nuovi produttori (allegato CS3) e di produttori storici (allegato CS2): tale attività dovrà essere effettuata tra il

15 gennaio 2004 e il 30 gennaio 2004. L'inserimento al sistema delle domande sarà a carico delle associazioni dei produttori acquirenti, ma queste dovranno riportare anche le firme dei titolari o dei rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed essere corredate dei relativi documenti di identità e codice fiscale in fotocopia e di copia degli atti di trasferimento di azienda registrati. In tali domande dovranno essere inserite anche le acquisizioni per eredità intervenute successivamente al 21 gennaio 2003 e non ancora registrate nella banca dati AGEA, supportandole con la idonea documentazione.

Qualora il nuovo produttore non sia presente in anagrafica, sarà compito dell'associazione effettuarne preventivamente il caricamento in banca dati tramite le funzioni on-line messe a disposizione dall'AGEA, per consentire il successivo inserimento della domanda di acquisizione d'azienda.

La funzione on-line di caricamento della domanda di acquisizione azienda, nel caso di un nuovo produttore che non abbia ricevuto scheda di convalida, attribuirà alla domanda un codice progressivo automatico (univoco), mentre per i produttori storici intestatari di «scheda di convalida quota», verrà attribuito il progressivo della relativa scheda di convalida.

Nel caso che uno stesso produttore sia identificato in archivio con più matricole, non sarà possibile effettuare il caricamento della domanda; in tali casi l'Associazione dovrà segnalare, al più presto, l'esistenza di matricola doppia in modo tale che, una volta eliminata quella errata tramite opportuna verifica da parte dell'AGEA, sia possibile effettuare l'inserimento dei dati dell'acquisizione.

Non sarà possibile inserire domande di cessione di azienda qualora sia stata accolta dall'AGEA la domanda di «cambio gruppo varietale» per la campagna corrente da parte del produttore cedente; in alternativa, questi potrà effettuare una cessione di quota definitiva o temporanea (mod. TC1), nel prosieguo della campagna.

Si coglie l'occasione per raccomandare a tutte le associazioni di provvedere, in coincidenza con l'apertura delle funzioni on-line, alla cancellazione dal proprio albo soci di tutti i produttori che hanno cessato la coltivazione del tabacco in maniera definitiva a qualsiasi titolo (decesso, cessione, riscatto, abbandono, ecc.).

Adempimenti per i produttori non associati al 15 novembre 2003.

Per quanto riguarda i coltivatori che risulteranno non associati alla data del 15 novembre 2003, l'AGEA invierà le rispettive schede di convalida al domicilio presente nella banca dati anagrafica, declinando ogni responsabilità per mancato recapito imputabile a variazioni di indirizzo non comunicate dall'interessato.

Anche i produttori non associati al 15 novembre, dopo avere ricevuto le schede di convalida, dovranno verificare i dati anagrafici, il codice fiscale, la P. IVA e quelli relativi ai rappresentanti legali riportati sul modulo; nel caso in cui dovessero essere effettuate delle modifiche, il produttore dovrà comunicare le correzioni da apportare, senza dovere ricorrere alla preesistente modalità di restituzione all'AGEA delle schede di convalida rettificate, ma tramite lettera a mano o raccomandata, corredata di copia del documento di identità e del codice fiscale, da far pervenire entro il 13 gennaio 2004 ad AGEA - Ufficio ortofrutta, tabacco ed altri prodotti trasformati, via Palestro, 81 - 00185 Roma.

I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento (allegati CS1, CS2 e CS3), da utilizzare in fotocopia e da presentare all'AGEA, alle scadenze sotto specificate, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità di cui al precedente capoverso, potranno richiedere l'aggiornamento delle cessioni/acquisizioni di azienda senza dover ricorrere alla preesistente modalità di restituzione all'AGEA delle schede di convalida rettificate o all'invio delle «domande di rilascio attestato di quota» nel caso di nuovi produttori che intendano acquisire aziende di produttori storici.

In tutti i casi suddetti farà fede, ai fini del rispetto dei termini di presentazione, la data del timbro di accettazione dell'AGEA.

Anche per i produttori non associati, si descrivono le modalità di utilizzo degli allegati per la registrazione delle cessioni/acquisizioni d'azienda, relative ai produttori storici e ai nuovi produttori:

chiusure di cessione azienda relative ad atti di trasferimento provvisori scaduti anteriormente alla campagna 2004 (allegato CS1): le chiusure riguardano le cessioni di azienda distinte per periodo e azienda acquirente. Tali modelli dovranno pervenire all'AGEA entro il 7 gennaio 2004 per consentire l'elaborazione ed il consolidamento della base dati ai fini dell'inserimento delle nuove cessioni;

domande di acquisizione aziende, con decorrenza dal 2004, da parte dei nuovi produttori (allegato CS3) e dei produttori storici (allegato CS2): tali domande dovranno pervenire all'AGEA entro il 15 gennaio 2004 e dovranno riportare anche le firme dei titolari o dei rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed essere corredate dei relativi documenti di identità e del codice fiscale in fotocopia e di copia degli atti di trasferimento di azienda registrati. In tali domande dovranno essere inserite anche le acquisizioni per eredità intervenute successivamente al 21 gennaio 2003 e non ancora registrate nella banca dati AGEA, supportandole con l'idonea documentazione.

Si informa che, onde consentire alle Associazioni alle quali i suddetti produttori potrebbero aderire entro il 24 gennaio 2004, come previsto dalla circolare AGEA n. 47 del 3 ottobre 2003, la gestione degli eventuali allegati CS2 e CS3, si consente di assimilare, in termini di adempimenti per la gestione degli allegati medesimi, tali produttori a quelli già associati al 15 novembre 2002.

A tal fine, tuttavia, è indispensabile che gli stessi risultino, anteriormente al caricamento degli allegati, validamente inseriti nei rispettivi albi soci.

Condizioni per trasferimento di azienda agricola.

Ai sensi della circolare MIPA 167/G del 2 marzo 1999, il trasferimento del diritto alla quota nei confronti di un soggetto subentrante nella titolarità di una azienda agricola può essere autorizzato solo qualora ricorrano determinate condizioni.

In assenza di tali condizioni, le cessioni di quota potranno essere definite esclusivamente mediante le procedure previste dall'art. 39 del Reg. (CE) n. 2848/98 (mod. TC1), successivamente alla scadenza del 28 febbraio 2004 di cui al punto 3, art. 22 del medesimo regolamento.

In particolare, la circolare MIPA di cui sopra richiama l'attenzione sull'obbligo, da parte del produttore che intende cedere «in tutto o in parte, un'azienda il cui complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa sia costituito da impianti detenuti a titolo di proprietà», di cedere anche i terreni seppure «detenuti in affitto».

Ne consegue, pertanto, la necessità di ribadire per quanto possibile le singole casistiche che possono determinarsi, fornendo al contempo indicazioni valide per quanto riguarda la presentazione delle richieste di nuove volture delle quote relative ai trasferimenti di azienda, e tenendo altresì presente che copia della documentazione giustificativa deve essere conservata anche nel fascicolo aziendale del produttore cedente.

1. Produttore cedente proprietario dei terreni utilizzati per coltivazione tabacco:

in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo, debbono essere obbligatoriamente trasferiti, al medesimo titolo, impianti, attrezzature e terreni; allegare al modello allegato CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di acquisto, affitto o comodato;

in caso di trasferimento per vendita del solo ramo d'azienda tabacco, può essere ammesso che i terreni vengano concessi in affitto o comodato al produttore acquirente, fermo restando l'obbligo di vendere impianti e attrezzature; allegare al modello allegato CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di acquisto del ramo di azienda e dell'atto di affitto o comodato dei terreni.

2. Produttore cedente affittuario (o comodatario) dei terreni utilizzati per coltura tabacco:

in caso di vendita dell'azienda deve essere trasferita la proprietà di impianti e attrezzature, e deve risultare il nulla-osta del proprietario dei terreni al subentro, da parte del produttore cessionario, nell'affitto dei terreni utilizzati dal cedente per la coltivazione; allegare al modello allegato CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di acquisto dell'azienda e del nulla-osta relativo ai terreni;

in caso di cessione in affitto (o comodato) dell'azienda, deve risultare tanto l'affitto di impianti e attrezzature, quanto il subentro, da parte del produttore cessionario, nell'affitto (o comodato) dei terreni utilizzati dal cedente per la coltivazione; allegare al modello allegato CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di affitto o comodato dell'azienda e del nulla-osta relativo ai terreni;

nel caso in cui la figura del cessionario dovesse coincidere con quella del proprietario dei terreni utilizzati dal produttore cedente, il trasferimento è ammissibile con un atto, da allegare al modello allegato CS2 o CS3 in copia autentica, dal quale si evinca tale circostanza, e che perfezioni il trasferimento dei soli impianti ed attrezzature.

Resta inteso che tutti gli atti relativi ai trasferimenti di azienda di cui sopra sono soggetti a registrazione laddove previsto dalla normativa nazionale vigente in materia.

1. Aggregazione familiare.

Tale forma di trasferimento, prevista dal punto 4 dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 2848/98, si rendeva necessaria ed obbligatoria in fase di prima applicazione del regime di quote, allo scopo di risolvere delle situazioni anomale, consistenti in una attribuzione frazionata della quota spettante alla medesima azienda familiare che nel periodo produttivo di riferimento aveva sottoscritto contratti di coltivazione ed effettuato consegne della propria produzione con nominativi di diversi membri del nucleo familiare.

Allo stato, l'aggregazione familiare deve intendersi di fatto superata, in quanto, trascorsi dieci anni di regime di quote, non può più legittimamente verificarsi il presupposto che la giustificava.

Resta tuttavia l'esigenza di registrare i passaggi di conduzione dell'azienda familiare, dovuti ad oggettive situazioni di fatto, da un membro all'altro del medesimo nucleo familiare convivente.

Pertanto, il trasferimento familiare di quota può avvenire a condizione che, per la campagna dalla quale questo decorre, il produttore richiedente risulti iscritto alla medesima associazione alla quale apparteneva il produttore cedente in data 15 novembre 2003, onde evitare che tale procedura venga adottata allo scopo di aggirare le scadenze regolamentari fissate per i recessi associativi.

Il richiedente dovrà utilizzare il modello allegato CS3, controfirmato dal cedente, da consegnare all'Associazione corredato dello stato di famiglia aggiornato o di dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modifiche ed integrazioni, attestante la composizione del proprio nucleo familiare dalla quale risulti la convivenza tra i soggetti dichiaranti.

Infine, si elencano i codici di acquisizione da utilizzare per la registrazione degli allegati CS2 e CS3:

Codice	Descrizione
1	Acquisto
2	Variazione ragione sociale
3	Affitto
4	Eredità
5	Trasferimento familiare
6	Comodato

Scadenza per registrazione dei trasferimenti di azienda.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999, che modifica l'art. 31 del Reg. (CE) n. 2848/98, l'AGEA, in quanto Autorità competente deve fissare anche per la campagna 2004 un termine per la registrazione dei trasferimenti di azienda ai fini della volturazione della relativa quota di produzione tabacco.

In attuazione di tale disposto, l'AGEA fissa al 15 gennaio 2004 la data limite per la presentazione degli atti relativi ai trasferimenti di azienda.

Ciò significa che non sarà più possibile modificare la titolarità delle quote per trasferimento d'azienda a qualsiasi titolo, inclusi i trasferimenti familiari, successivamente alla scadenza sopra indicata, se non nel caso di successione per decesso del titolare di quota; in tal caso l'istanza di successione delle quote, corredata della prescritta documentazione probante, potrà essere presentata all'AGEA entro il 30 aprile 2004, onde permetterne la registrazione antecedentemente alla data di scadenza dei contratti, fissata al 30 maggio 2004.

Si prega di dare la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente circolare.

Roma, 18 novembre 2003

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

ALLEGATO

ALL. CS1

A.G.E.A. Agenzia per le erogazioni in agricoltura
SETTORE TABACCO
VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Spazio riservato al Protocollo AGEA

Spazio riservato al Codice a Barre

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA CESSIONE DI AZIENDA PER IL RACCOLTO 2004

NUMERO SCHEDA DI CONVALIDA DELL'AZIENDA RICHIEDENTE

MODELLO PRESENTATO PER IL TRAMITE DI:

DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

CODICE FISCALE OBBLIGATORIO MATRICOLA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA RICHIEDENTE

MATRICOLA CODICE FISCALE OBBLIGATORIO PARTITA I.V.A.

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

CESSIONE DA CHIUDERE

GR. VAR.	MATRICOLA ACQUIRENTE	ANNO DI INIZIO CESSIONE	GR. VAR.	MATRICOLA ACQIRENTE	ANNO DI INIZIO CESSIONE

IL SOTTOSCRITTO

AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARIE E NAZIONALI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

AUTORIZZA: *AI SENSI DELLA LEGGE N° 675/96, L'ACQUISIZIONE ED IL TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI CONTENUTI NEL PRESENTE MODELLO E NEGLI EVENTUALI ALLEGATI ANCHE AI FINI DEI CONTROLLI DA PARTE DEGLI ORGANISMI COMUNITARI E NAZIONALI*

IN FEDE

IL

ALL. CS2

A.G.E.A. Agenzia per le erogazioni in agricoltura
SETTORE TABACCO
VIA PALESTRO, 81 - 00185 ROMA

Spazio riservato al Codice a Barre

Spazio riservato al Protocollo

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI AZIENDA PER IL RACCOLTO 2004

NUMERO SCHEDA DI CONVALIDA DELL'AZIENDA RICHIEDENTE

MODELLO PRESENTATO PER IL TRAMITE DI:

DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

CODICE FISCALE OBBLIGATORIO — MATRICOLA

ATTENZIONE: IL PRESENTE MODULO **DEVE ESSERE COMPILATO SOLO** DAI **PRODUTTORI CON SCHEDA DI CONVALIDA CAMPAGNA 2004** CHE **ACQUISISCONO** AZIENDE CHE HANNO PRODOTTO NEL TRIENNIO **1998, 1999, 2000.**

IL PRESENTE MODULO **NON DEVE ESSERE** PRESENTATO DAI **NUOVI PRODUTTORI** CHE INTENDONO RICHIEDERE IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI QUOTA PER LA CAMPAGNA 2003

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA RICHIEDENTE (acquirente)

MATRICOLA — CODICE FISCALE OBBLIGATORIO — PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE — NOME

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA — N. CIVICO — C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA — PROV. — TELEFONO

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente)

CODICE FISCALE OBBLIGATORIO — PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE — NOME

DATA DI NASCITA (giorno, mese, anno) — COMUNE DI NASCITA — PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA — N. CIVICO — C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA — PROV. — TELEFONO

QUADRO C- DATI DICHIARATIVI DEL RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARI E NAZIONALI, CHIEDE L'AGGIORNAMENTO DELLE PROPRIE QUOTE SULLA BASE DI QUANTO IN RICHIESTA; A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

DICHIARA:

- che quanto esposto nella presente richiesta risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

ALLEGA :

[X] FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'ACQUIRENTE

[X] FOTOCOPIE N. ------------- DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO AZIENDE CEDENTI

[X] FOTOCOPIA CODICE FISCALE

[ ] ---

[ ] ---

AUTORIZZA:

- ai sensi della legge n. 675/96, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

FATTO A |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

IL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

IN FEDE

ALL. CS3

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
SETTORE TABACCO
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - ROMA

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

DOMANDA DI RILASCIO ATTESTATO DI QUOTA TABACCO RACCOLTO 2004

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

MODELLO PRESENTATO PER IL TRAMITE DI:

DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

CODICE FISCALE OBBLIGATORIO MATRICOLA

ATTENZIONE: **IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO SOLO DAI NUOVI PRODUTTORI SENZA SCHEDA DI CONVALIDA 2003 CHE ACQUISISCONO** AZIENDE CHE HANNO PRODOTTO NEL **TRIENNIO 1998, 1999, 2000.**

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA RICHIEDENTE (nuovo produttore)

MATRICOLA CODICE FISCALE OBBLIGATORIO PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente)

CODICE FISCALE OBBLIGATORIO PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) COMUNE DI NASCITA PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA N. CIVICO C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA PROV. TELEFONO

QUADRO C- DATI DICHIARATIVI DEL RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARI E NAZIONALI, CHIEDE IL RILASCIO DELL'ATTESTATI DI QUOTA SULLA BASE DI QUANTO INDICATO IN DOMANDA

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' :

DICHIARA:

- di essere a conoscenza che il rilascio dell'attestato non implica attribuzione di quota per gli anni successivi (art. 4 Reg. CEE 3477/92);
- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'attribuzione di quote produttive;
- che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli appezzamenti ed agli impianti dell'azienda per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni non rispondenti al vero o di inosservanza degli obblighi assunti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

ALLEGA :

- [X] fotocopia documento di riconoscimento azienda richiedente
- [X] fotocopia tesserino Codice Fiscale azienda richiedente
- [X] fotocopie n…………documenti di riconoscimento aziende cedenti
- [ ] --
- [ ] --
- [ ] --
- [ ] --

AUTORIZZA:

- ai sensi della legge n. 675/96, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

FATTO A |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

IL |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

IN FEDE

03A13071

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, firmato a Stoccolma il 18 aprile 1997.

Il giorno 4 novembre 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, firmato a Stoccolma il 18 aprile 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 19 agosto 2003, n. 245, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2003.

In conformità all'art. 12, l'Accordo è entrato in vigore alla data del 4 novembre 2003.

03A13032

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Pointe-à-Pitre (Guadalupa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(*Omissis*...)

Decreta:

La sig.ra Bianca Maria Camilli Giardini, Console onorario a Pointe à Pitre (Guadalupa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare e trasmissione delle stesse al Consolato generale d'Italia in Parigi;

8. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

9. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di visti;

10. rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Parigi;

11. assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Parigi;

12. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

13. tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale n. 033/542/*bis* del 6 luglio 2001, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A13033

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Vitoria (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Franco Gaggiato, vice console onorario in Vitoria (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. ricezione e trasmisssione al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro delle domande di rinnovo di passaporti nazionali;

7. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Rio de Janeiro della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

9. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A13027

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Fort-de-France (Martinica)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Vincent Landi, console onorario in Fort-de-France (Martinica), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7. Rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Parigi;

8. Ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di visti;

9. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale dell'8 luglio 2002, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A13028

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario Noumea (Nuova Caledonia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Riccardo Baroni, console onorario in Noumea (Nuova Caledonia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare e trasmissione delle stesse al consolato generale d'Italia in Parigi;

8. Ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Parigi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio e rinnovo di passaporti ed al rilascio di visti;

10. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Parigi;

11. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

12. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale 033/353/bis del 16 maggio 2002, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A13029

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 dicembre 2003

Dollaro USA	1,1975
Yen giapponese	130,86
Corona danese	7,4415
Lira Sterlina	0,69585
Corona svedese	9,0117
Franco svizzero	1,5552
Corona islandese	89,40
Corona norvegese	8,1635
Lev bulgaro	1,9532
Lira cipriota	0,58387
Corona ceca	32,456
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	273,92
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6547
Lira maltese	0,4287
Zloty polacco	4,6722
Leu romeno	40172
Tallero sloveno	236,4150
Corona slovacca	41,200
Lira turca	1746628
Dollaro australiano	1,6444
Dollaro canadese	1,5636
Dollaro di Hong Kong	9,2951
Dollaro neozelandese	1,8606
Dollaro di Singapore	2,0620
Won sudcoreano	1431,49
Rand sudafricano	7,6573

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A13241

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meninvact»

Estratto decreto n. 911 del 25 settembre 2003

Specialità medicinale: MENINVACT

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD Ltd Mallards Reach Bridge Avenue Maidenhead Berkshire SL6 1QP UK.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

5 flaconcini di polvere da 10 ml + 5 flaconcini solvente A.I.C. n. 035437021/M (in base 10) 11TGGX (in base 32);

Classe: «C».

10 flaconcini di polvere da 10 ml + 10 flaconcini solvente A.I.C. n. 035437033/M (in base 10) 11TGH9 (in base 32);

Classe: «C».

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Composizione: ogni dose da 0,5 ml di vaccino ricostituito contiene:

Principio attivo: 10 mcg di oligosaccaride meningococcico del gruppo C coniugato con 12,5 - 25,0 microgrammi di proteina Corynebacterium diphteriae CRM197;

Eccipienti: idrossido di alluminio (Adiuvante), mannitolo, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato dibasico eptaidrato, cloruro di sodio e acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bambini a partire dai 2 mesi di età, adolescenti e adulti, per la prevenzione dell'infezione invasiva causata dal sierogruppo C di Neisseria meningitidis.

Produzione:

Chiron S.r.l. via Fiorentina, 1 - 53100 Siena;

Chiron Corporation 4650 Horton Street Emeryville California USA;

Chiron S.r.l Bellaria Rosia 53088 Sovicille Italia;

Chiron Behring GmbH & Co P.O. Box 1630 35006 Marburg Germania.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è efficace dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13165

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetravac»

Estratto decreto n. 926 dell'11 novembre 2003

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD snc 8, Rue Jonas Salk Lione cedex 07 Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

10 siringhe preriempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml - A.I.C. n. 034127050/M (in base 10) 10KH6B (in base 32).

Classe: «C»;

1 siringa preriempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml - A.I.C. n. 034127062/M (in base 10) 10KH6Q (in base 32);

Classe: «C».

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: una dose di vaccino da 0,5 ml contiene:

Principi attivi:

tossoide difterico purificato non meno di 30 unità internazionali (U.I.);

tossoide tetanico purificato non meno di 40 unità internazionali (U.I.);

tossoide per tossico purificato (PTxd) 25 mcg;

emoagglutinina filamentosa purificata (FHA) 25 mcg;

poliovirus inattivato tipo 1 (Mahoney) 40 unità di antigene D**;

poliovirus inattivato di tipo 2 (MEF-1) 8 unità di antigene D**;

poliovirus inattivato tipo 3 (Saukett) 32 unità di antigene D**;

come valore medio

* limite inferiore dell'intervallo di confidenza (p = 0,95);

** quantità di antigene nel bulk finale del prodotto.

Eccipienti: idrossido di alluminio (come Al^{+3} 0,30 mg;

Formaldeide 12,5 mcg;

2-fenossietanolo 2,5 µl

Medium 199* in acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,5 ml;

complesso di aminoacidi, sali minerali, vitamine ed altre sostanze diluite in acqua per preparazioni iniettabili;

il vaccino può contenere tracce di glutaraldeide, tiomersale, neomicina, streptomicina e polimixina B utilizzate in fase di produzione.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro difterite, tetano pertosse e poliomielite:

per il richiamo (booster) nei bambini che hanno precedentemente ricevuto un ciclo primario di vaccinazione con questo vaccino o con il vaccino difterico, tetanico, pertussico (a cellule intere o acellulare) e della poliomielite.

Produzione: Aventis Pasteur S.A. Campus Merieux 1541 Avenue Marcel Merieux 69280 Marcy l'Etoile Francia.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand Plus»

Estratto provvedimento UPC/II/1466 del 31 ottobre 2003

Specialità medicinale: RATACAND PLUS.

Confezioni:

«8/12,5» 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034186015/M;

«8/12,5» 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034186027/M;

«8/12,5» 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034186039/M;

«8/12,5» 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034186041/M;

«8/12,5» 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034186054/M;

«8/12,5» 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034186066/M;

«8/12,5» 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034186078/M;

«8/12,5» 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034186080/M;

«8/12,5» 98 x 1 compresse in blister - A.I.C. n. 034186092/M;

«8/12,5» 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034186104/M;

«8/12,5» 300 compresse in blister - A.I.C. n. 034186116/M;

«8/12,5» 100 compresse in flacone - A.I.C. n. 034186128/M;

16/12,5 7 compresse in blister - A.I.C. n. 034186130/M;

16/12,5 14 compresse in blister - A.I.C. n. 034186142/M;

16/12,5 15 compresse in blister - A.I.C. n. 034186155/M;

16/12,5 28 compresse in blister - A.I.C. n. 034186167/M;

16/12,5 30 compresse in blister - A.I.C. n. 034186179/M;

16/12,5 50 compresse in blister - A.I.C. n. 034186181/M;

16/12,5 56 compresse in blister - A.I.C. n. 034186193/M;

16/12,5 98 compresse in blister - A.I.C. n. 034186205/M;

16/12,5 98 x 1 compresse in blister - A.I.C. n. 034186217/M;

16/12,5 100 compresse in blister - A.I.C. n. 034186229/M;

16/12,5 300 compresse in blister - A.I.C. n. 034186231/M;

16/12,5 100 compresse in flacone - A.I.C. n. 034186243/M.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

N. di procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0162/001-002/W033.

Tipo di modifica: modifica stampati;

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 e 5.1.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12980

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ratacand»

Estratto provvedimento UPC/II/1467 del 31 ottobre 2003

Specialità medicinale: RATACAND.

Confezioni:

A.I.C. n. 033577014/M - 7 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 033577026/M - 14 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 033577038/M - 7 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033577040/M - 14 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033577053/M - 20 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033577065/M - 28 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033577077/M - 50 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033577089/M - 56 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033577091/M - 98 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033577103/M - 98 × 1 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033577115/M - 100 compresse 4 mg in astuccio;
A.I.C. n. 033577127/M - 300 compresse 4 mg;
A.I.C. n. 033577139/M - 100 compresse 4 mg in bottiglia;
A.I.C. n. 033577141/M - 250 compresse 4 mg;
A.I.C. n. 033577154/M - 7 compresse 8 mg;
A.I.C. n. 033577166/M - 14 compresse 8 mg;
A.I.C. n. 033577178/M - 20 compresse 8 mg;
A.I.C. n. 033577180/M - 28 compresse 8 mg;
A.I.C. n. 033577192/M - 50 compresse 8 mg;
A.I.C. n. 033577204/M - 56 compresse 8 mg;
A.I.C. n. 033577216/M - 98 compresse 8 mg;
A.I.C. n. 033577228/M - 98 × 1 compresse 8 mg;
A.I.C. n. 033577230/M - 100 compresse 8 mg in astuccio;
A.I.C. n. 033577242/M - 300 compresse 8 mg;
A.I.C. n. 033577255/M - 100 compresse 8 mg in bottiglia;
A.I.C. n. 033577267/M - 250 compresse 8 mg;
A.I.C. n. 033577279/M - 7 compresse 16 mg;
A.I.C. n. 033577281/M - 14 compresse 16 mg;
A.I.C. n. 033577293/M - 20 compresse 16 mg;
A.I.C. n. 033577305/M - 28 compresse 16 mg;
A.I.C. n. 033577317/M - 50 compresse 16 mg;
A.I.C. n. 033577329/M - 56 compresse 16 mg;
A.I.C. n. 033577331/M - 98 compresse 16 mg;
A.I.C. n. 033577343/M - 98×1 compresse 16 mg;
A.I.C. n. 033577356/M - 100 compresse 16 mg in astuccio;
A.I.C. n. 033577368/M - 300 compresse 16 mg;
A.I.C. n. 033577370/M - 100 compresse 16 mg in bottiglia;
A.I.C. n. 033577382/M - 250 compresse 16 mg;
A.I.C. n. 033577394/M - 50×1 compresse in blister da 4 mg;
A.I.C. n. 033577406/M - 50×1 compresse in blister da 8 mg;
A.I.C. n. 033577418/M - 50×1 compresse in blister da 16 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0197/001-004/W032.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2, 4.8 e 5.1.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12981

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blopresid»

Estratto provvedimento UPC/II/1468 del 31 ottobre 2003

Specialità medicinale: BLOPRESID.

Confezioni:

A.I.C. n. 034187017/M - 17 compresse in blister;
A.I.C. n. 034187029/M - 14 compresse in blister;
A.I.C. n. 034187031/M - 20 compresse in blister;
A.I.C. n. 034187043/M - 28 compresse in blister;
A.I.C. n. 034187056/M - 50 compresse in blister;
A.I.C. n. 034187068/M - 56 compresse in blister;
A.I.C. n. 034187070/M - 98 compresse in blister;
A.I.C. n. 034187082/M - 98×1 compresse in blister;
A.I.C. n. 034187094/M - 100 compresse in blister;
A.I.C. n. 034187106/M - 300 compresse in blister;
A.I.C. n. 034187118/M - 16/12.5 mg 7 compresse in blister (AL);
A.I.C. n. 034187120/M - 16/12.5 mg 14 compresse in blister (AL);
A.I.C. n. 034187132/M - 16/12.5 mg 20 compresse in blister (AL);
A.I.C. n. 034187144/M - 16/12.5 mg 28 compresse in blister (AL);
A.I.C. n. 034187157/M - 16/12.5 mg 50 compresse in blister (AL);
A.I.C. n. 034187169/M - 16/12.5 mg 56 compresse in blister (AL);
A.I.C. n. 034187171/M - 16/12.5 mg 98 compresse in blister (AL);
A.I.C. n. 034187183/M - 16/12.5 mg 100 compresse in blister (AL);
A.I.C. n. 034187195/M - 16/12.5 mg 300 compresse in blister (AL).

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0163/001-002/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 e 5.1.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A12982

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «UFT»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 108 dell'11 novembre 2003

Specialità medicinale: UFT.

Società: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «UFT» 21 capsule dure in blister Pvc/Pvdc/Al A.I.C. n. 034864013/M, 28 capsule dure in blister Pvc/Pvdc/Al A.I.C. n. 034864025/M, 35 capsule dure in blister Pvc/Pvdc/Al A.I.C. n. 034864037/M, 42 capsule dure in blister Pvdc/Pvdc/Al A.I.C. n. 034864049/M, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni, senza ulteriore proroga, a partire dal 19 novembre 2003 dalla data di scadenza dei centoventi giorni concessi con il provvedimento UPC/II/1400 del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 22 luglio 2003.

03A12979

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fentanyl Hameln» n. 785 del 30 maggio 2003.

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 22 luglio 2003, alla pag. 50 prima colonna dove è scritto:

50 mcg/ml 1 fiala 2 ml di soluzione iniettabile;
50 mcg/ml 1 fiala 10 ml di soluzione iniettabile;

leggasi:

50 mcg/ml 5 fiale 2 ml di soluzione iniettabile;
50 mcg/ml 5 fiale 10 ml di soluzione iniettabile.

03A12953

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Valpression» n. 803 del 9 luglio 2003.

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 190 del 18 agosto 2003, dove è scritto: 28 compresse da 80 mg, prezzo al pubblico 26,61 euro (IVA inclusa), leggasi: 28 compresse da 80 mg, prezzo al pubblico 26,62 euro (IVA inclusa).

03A12977

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cipralex» n. 905 del 4 agosto 2003.

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 227 del 30 settembre 2003:

alla pag. 58 prima colonna si è ripetuta la confezione da:

28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg già indicata nella pagina 57 seconda colonna;

nell'elenco delle confezioni si deve aggiungere la seguente:

5 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie - A.I.C. n. 035767603/M (in base 10), 123K9M (in base 32).

03A12978

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime alla società Chemiferm S.r.l., in Livraga

Con il decreto n. MP-60/2003 del 6 novembre 2003 è stata revocata su richiesta della società Chemiferm S.r.l. l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per la propria officina sita in Livraga (Lodi) - Via F.lli Cairoli, 39.

03A13030

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali alla società DE.CA di De Nitto Mariano e Cavaliere Vito S.n.c., in Brindisi.

Con il decreto n. GAS-94/2003 del 12 novembre 2003 è stata revocata, su richiesta della società DE.CA di De Nitto Mariano e Cavaliere Vito S.n.c., l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per la propria officina sita in Brindisi - Via Romagna n. 44.

03A13031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 17 dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in materia di determinazione del contributo di maternità per l'anno 2003.

Con nota ministeriale del 13 novembre 2003, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 17 ratificata in data 7 maggio 2003 dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in materia di determinazione del contributo di maternità per l'anno 2003.

03A13024

Approvazione della delibera n. 62 dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza in favore di IPASVI in materia di determinazione del contributo di maternità per l'anno 2003.

Con nota ministeriale del 13 novembre 2003, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 62 ratificata in data 24 luglio 2003 dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza in favore di IPASVI in materia di determinazione del contributo di maternità per l'anno 2003.

03A13025

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Contingenti comunitari di importazione per l'anno 2004 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese. Regolamento (CE) n. 2044/2003 (seconda frazione).

Si informano gli operatori che con regolamento (CE) n. 2044/03 della Commissione del 20 novembre 2003 pubblicato nella GUCE n. L 303 del 21 novembre 2003, sono state fissate le modalità di gestione ed assegnazione della seconda frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

Il regolamento 2044/03 fa seguito al regolamento 1351/03 per tenere conto dell'adesione all'U.E. dei nuovi Stati membri a partire dal 1° maggio 2004.

Nell'allegato I figurano le quote riservate agli importatori tradizionali — coloro cioè che nel 1998 o 1999 hanno importato dalla Repubblica popolare cinese prodotti oggetto dei contingenti di cui trattasi — ed il quantitativo massimo che può essere richiesto dagli altri importatori.

Le domande, per ottenere le licenze di importazione (allegato II), redatte in carta semplice, possono essere presentate presso questa Amministrazione, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella GUCE del regolamento (CE) n. 2004/03 e devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio del 31 dicembre 2003, ore 15. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'Ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC).

Le domande, in considerazione dei tempi ristretti previsti dalla procedura comunitaria, dovranno pervenire in originale entro il 31 dicembre 2003.

Le licenze rilasciate dagli attuali Stati membri saranno valide dalla data del rilascio e scadranno il 31 dicembre 2004.

La Commissione UE adotterà entro il 10 febbraio 2004 i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di aver effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operatività effettiva.

A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'UE dei prodotti contingentati. In alternativa ai giustificativi di cui al comma precedente, il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, relativo alle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

Si chiarisce che copia delle licenze rilasciate da questa Amministrazione che hanno preso in considerazione l'operatività 1998 o 1999, costituisce prova sufficiente di tale operatività.

Gli operatori che intendono partecipare all'assegnazione delle quote riservate agli altri operatori e che rientrano nella definizione di «persone legate» ai sensi dell'art. 143 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 253 dell'11 ottobre 1993, possono presentare una sola domanda per ciascuna tipologia di prodotti di cui ai codici SA/NC.

Nelle domande dovrà figurare la seguente dichiarazione: Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'UE e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'Autorità competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.

ALLEGATO I

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Parte riservata operatori tradizionali	Quantità max richiedibile da operatori non tradizionali
Calzature Codici SA/NC	Ex 6402 99 (1)	43.904.228 paia	5.000 paia
	6403 51 6403 59	2.387.593 paia	5.000 paia
	Ex 6403 91 (1) Ex 6403 99 (1)	10.494.678 paia	5.000 paia
	Ex 6404 11 (2)	14.176.498 paia	5.000 paia
	6404 19 10	25.126.810 paia	5.000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	50.929 tonn.	5 tonn.
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	43.593 tonn.	5 tonn.

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

(a) calzature appositamente ideate per la pratica di una attività sportiva con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

(b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

SCHEMA DI DOMANDA

Ministero delle attività produttive d.g. politica commerciale - Div. VII — v.le Boston, 25 - 00144 ROMA (fax n. 06/5925556)

Oggetto: Contingenti comunitari di importazione per l'anno 2004 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese, regolamento (CE) n. 2044/2003 della Commissione (seconda frazione).

La ditta (nome o ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, n. di partita IVA) chiede di partecipare al contingente di cui in oggetto:

☐ Merce (denominazione commerciale del prodotto e voce doganale);

☐ Quantità (operatori non tradizionali: fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal regolamento di cui in oggetto nell'allegato I).

Si dichiara che le importazioni totali negli anni 1998 o 1999 sono state pari a .... (solo operatori tradizionali).

Io sottoscritto .... certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica da me o a mio nome presentata (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/93)*, per il contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.

Data ....

Firma ....

* (solo per gli operatori non tradizionali)

03A13072

Comunicato di rettifica relativo al decreto 6 ottobre 2003, recante «Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Chieti, Cuneo, Lecce, Lodi, Mantova, Perugia, Potenza, Siena, Terni e Torino».

Nell'allegato *A)* del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 14 ottobre 2003 alla pag. 17 nel riquadro relativo alla «Camera di commercio di Cuneo», dove è scritto:

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Trasporti e spedizioni	2.918	5,1	629.536,84
Altri settori	1.242	2,5	118.971,57

leggasi:

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice di occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Trasporti e spedizioni	2.918	5,1	477.128,97
Altri settori	1.242	2,5	271.379,43

03A12973

Comunicato di rettifica relativo al decreto 13 novembre 2003, recante dati relativi al numero di imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Benevento, Genova e Rovigo.

Nell'allegato *A)* del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2003, alla pagina 47, nel riquadro relativo alla «Camera di commercio di Rovigo», dove è scritto:

Settori di attività economica —	Numero imprese (*) —	Indice di occupazione —	Valore aggiunto (migliaia di euro) —
Artigianato	7.232	27,8	66.321,57
TOTALE . . .	31.968	100,0	2.693.335,08

leggasi:

Settori di attività economica —	Numero imprese (*) —	Indice di occupazione —	Valore aggiunto (migliaia di euro) —
Artigianato	7.232	27,8	663.210,57
TOTALE . . .	31.968	100,0	3.290.224,08

e dove è scritto:

«I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2002».

leggasi:

«I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30 giugno 2003».

03A13026

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501282/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77